

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. 099.338007 - TELEFAX 099.338077 - E-mail: defranco@tin.it

TARANTO, 12/07/1999

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
COD. FISC.: DFR SVT 41124 L049Z

Avv. ALESSANDRO D'AMBROSIO
COD. FISC.: DMB LSN 68L02 L049U

DOTT. ADRIANO DE FRANCO
COD. FISC.: DFR DRN 71E18 L049Y

Spett.
Amat
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

*Le spese legali e forense nell'Avv.
De Franco per liquidazione
con Aliberti n. 333/98*

Pratica: Amat/Sammarco T. rip
Ns.rif.: 932809
Oggetto: riposi mancati

De Franco

Accludo alla presente copia autentica della sentenza
n°2559 del Pretore del Lavoro dr. Vozza, emessa il 5/6/98, de-
positata il 13/5/99.

Distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

*Le spese legali e forense nell'Avv.
De Franco sono state compensate
con l'imputo di L. 850.000
emesso in sede due volte
per il risarcimento
de Giorgio Corina*

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7340
del	13 LUG. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

866 I

N. 2559 SENT
N. 4432/83 R.G.
N. 16150 CRON

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del lavoro, Dott. VITO VOZZA, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 4432/83 Reg. Gen. avente ad oggetto "risarcimento danno da mancati riposi settimanali"

TRA

SAMMARCO TONNARO, rappresentato e difeso dall'avv.

- attore -

E

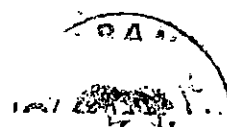
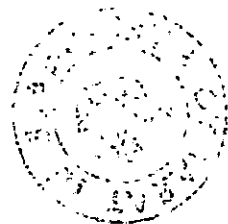
A.M.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE DE-FRANCO

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT; che nel periodo 1983-1989 l'Azienda gli aveva richiesto di lavorare in un giorno destinato al riposo settimanale, senza poi ottenere il godimento del riposo compensativo; che per il giorno destinato al riposo la retribuzione era stata solo quella giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dal vigente CCNL; che tale normativa collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento per il danno alla propria integrità psico-fisica riveniente dal mancato riposo periodico, legalmente imposto dopo sei giorni di prestazione; che il modo di operare voluto dall'Azienda, conseguente ad una irrazionale e carente organizzazione del lavoro, costituiva il fatto illecito, determinante del danno denunciato;





conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, perchè fosse condannata al pagamento della somma da quantificarsi in sede successiva e nei limiti della prescrizione decennale, dovuta in forza del titolo anzidetto.

L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, spiegando articolate deduzioni, non senza eccepire la prescrizione quinquennale.

La causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

I termini di fatto sono pacifici.

Il ricorrente, quale agente conducente di linea, ha spesso lavorato, nel periodo 1983-1992, per sette giorni consecutivi. Ha cioè prestato la propria opera nel settimo giorno, destinato al riposo settimanale. Non gli è stato, però, concesso il recupero del riposo stesso.

In definitiva, è venuto a determinarsi in questi casi, per un rilevante periodo temporale, la definitiva soppressione del riposo settimanale. E, tanto, quantunque sia stabilito per legge, che dopo sei giorni di lavoro, il prestatore debba fruire di un settimo giorno di riposo; salve talune deroghe, quanto alla rigorosa sequenza del riposo stesso, ma sempre nei limiti della suddetta proporzione.

Per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, l'Azienda ha corrisposto il trattamento economico, dato dalla retribuzione giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 23/7/1976 e successivo.

Tanto premesso in fatto, va ora preso contezza della prospettazione attorea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno - quantificabile secondo il criterio di una giornata di retribuzione per ogni giorno di riposo non goduto - e visto come usura psico-fisica, subito per aver lavorato nel settimo giorno, senza recupero del riposo.

Il medesimo, denunciando tale condotta come violatrice del precetto di cui all'art.36 della Costituzione, ha mosso dal presupposto che la normativa collettiva non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento del danno anzidetto. Precisando, poi, che le citate previsioni, di cui agli artt. 16 e 17 CCNL, riguardano, appunto, la più ricorrente fattispecie, individuabile nel lavoro prestato nel settimo giorno, ma successivamente recuperato mercè il riposo compensativo.

Tale rivendicazione, infine, basata sulla regola della commisurazione della retribuzione giornaliera rapportata ad un trentesimo della durata mensile, è stata contenuta nel limite della prescrizione decennale, motivando un così esteso ambito, rispetto alla normale prescrizione quinquennale cui sono soggette le pretese retributive, con la natura risarcitoria dell'indennità richiesta.

L'Azienda convenuta, dal suo canto, è della tesi per cui le su menzionate norme contrattuali - artt.16 e 17 - disciplinano, al contrario, proprio la fattispecie del lavoro prestato nel settimo giorno, senza recupero del riposo; talchè, una volta assunta consapevolezza che sono state le parti contraenti collettive a determinare, attraverso la corresponsione del trattamento economico ivi previsto, la misura del compenso destinato a superare la penosità del lavoro, la richiesta attorea si appalesa ultronea e, pertanto, infondata.

La tesi da seguire è quella del ricorrente.

Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt. 16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).



Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art. 16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene, più precisamente, solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art. 17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara, in termini di trattamento economico, il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

Si è detto poco sopra che i criteri adottati, onde pervenire a questa conclusione, sono stati quello del dato letterale e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.

Ebbene, che i risultati acquisiti siano validi, lo si può dedurre, anche, da un'altra riflessione, molto significativa.

Si vuole cioè dire che giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c., e con la legge 22/2/1934 n. 370, art. 27, in termini di cadenza di riposo settimanale.

Tanto più che già da tempo - basta por mente alla sentenza n. 146/71 - la S.C. aveva decisamente statuito, come assolutamente inderogabile, la regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; talchè è arduo pensare che, in sede di contrattazione

4 A
P 74



2 3
4 5

6 7
8 9

collettiva, le parti avrebbero potuto, tanto disinvoltamente, disciplinare l'ipotesi in esame, senza dubbio illecita.

Una volta ragionevolmente pervenuti a tale conclusione, deve allora dirsi che il ricorrente ha ragione.

Egli infatti, ha diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno - emergente come usura psico-fisica - determinato dalla perdita del riposo, e conseguente ad una chiara inadempienza del datore di lavoro.

Tale titolo di danno, poi, è oggetto di presunzione assoluta, come ormai pacificamente acquisito (v. Cass. 27/4/1992 n. 5015).

Riguardo a tale punto, in definitiva, non vale attardarsi in una analitica disamina, ove si rifletta che la S.c., con più pronunce, anche recenti, ha ormai risolto il problema.

La sentenza 6327/96, infatti, ha così affermato: " La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma cod.civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost.e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonchè di sue eventuali clausole che - a differenza

di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata- disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 7677/96.

Rimane da quantificare il danno.

Va preso atto dei suggerimenti contenuti nelle su richiamate sentenze.

Ma va nel contempo preso atto che nessuno degli stessi è utilizzabile, perchè non rinvenibile in concreto; tranne quello poggiato su una valutazione equitativa. Invero, la contrattazione collettiva del settore non contiene alcuna clausola negoziale di determinazione dell'indennizzo in argomento. Il richiamato criterio equitativo, poi, esclude che possa determinarsi il danno, in ragione dell'importo di una retribuzione giornaliera. Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sè, come penoso; quando, nel caso di specie si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno - e corretto - rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esaminino ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo, prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

6 2
P 1



2 3
2 6

4 2
4 2

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive sul giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera,, sostanzialmente rapportata, come parametro, alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario. E allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. -), si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma da quantificarsi in seguito. Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.).

A carico della convenuta soccombente, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e dstratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Sentenza esecutiva.

P.Q.M

Il Pretore

così provvede;

1) condanna l'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati nel periodo dal 1983 al 1989 nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condanna, altresì, l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in

2

2



2

complessive lire 850.000= di cui lire 400.000= per onorari difensivi, oltre Iva e Cpa, con
distrazione in favore dell'avv. *A. Maurizio Bonistore*, anticipatario.

Taranto 5/6/98

Lucrezia Peci



Depositata in Cancelleria

IL 13 MAG 1998

IL CANCELLIERE



Copia conforme all'originale

Taranto 9 LUG. 1999

IL CANCELLIERE



STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Piazza Garibaldi, 20 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

AVV. DE FRANCO
241/83

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per SAMMARCO TOMMASO, residente in Taranto ed ivi

elettivamente domiciliato alla P.zza Dante n.24

(studio avv. Vincenzo Torsella), presso e nello studio

del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

presente atto,

ricorrente

Contro:

Azienda "Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in

persona del legale rappresentante p.t., corrente in

Taranto alla Via Cesare Battisti n.657,

resistente.

"A" Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze

della società resistente dal 17/7/1953 fino alla

collocazione in quiescenza, avvenuta in data

01/12/1989, con qualifica e mansioni di Capo Movimen-

to e Traffico, IV° Livello.

"B" Per tutto l'arco lavorativo gli venne

richiesto dalla convenuta di prestare la propria

opera in giorno destinato dal turno al riposo setti-

manale, a causa della cronica carenza di personale.

Depositato in Cancelleria
oggi 8 LUG 1993
A DELL'AGROFOTOTECA DI CANCELLERIA

AMAT - TARANTO

19.08.93 006122

SEGRETERIA GENERALE

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo all'esecuzio-
ne, ed in quella eventuale di
opposizione conferendovi ogni
facoltà di legge compresa
quella di transigere, rinviare,
chiamare in causa terzi,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

F. De Franco

E. De Franco

Ally

1993

N. C. 27 Mod. A

L. 3.930

Taranto, 8 LUG 1993

UFFICIALE CANCELLERIA

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai libri paga, matricola e presenze giornaliere operai in possesso della convenuta dei quali si chiede espressamente l'esibizione.

"C" Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corrispondenza della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero, la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

"D" Con lettera raccomandata a mano del

08/02/1993, ricevuta dall'Azienda in pari data, il
ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non
goduti in costanza di rapporto di lavoro, interrutti-
va, altresì, della ordinaria prescrizione decennale
(cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e
n. 5465 del 8/5/1992 alligate agli atti).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una
sua previsione legislativa precisa ed imperativa, da-
ta l'importanza che essa riveste al fine di garan-
tire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo
sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affet-
tiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente
precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale
sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed
irrinunciabile del lavoratore al godimento di un
giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, viene per tutto il settore la
legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o setti-
manale, valida sia per gli agenti addetti al traspor-
to tranviario, ovvero a quello filoviario ed automo-
bilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rin-
forzata a causa della maggiore pericolosità presunta

del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE.

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale

da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale

art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al ricorrente, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppressa ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, come da

giurisprudenza alligata nel fascicolo di parte (sentenza Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992, Agesp C/ Ferrarri ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare in via generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la società

resistente a pagare in favore del ricorrente le somme dovute per il mancato godimento dei riposi settimanali usufrutti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati;

2) disporre con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la liquidazione del quantum debeatur;

3) per l'effetto, condannare la società resistente come sopra qualificata, al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente dal 08/02/1983 al 1/12/1989, come sub d) della narrativa, nella misura da quantificarsi a mezzo di disponenda C.T.U. e da determinarsi sulla base di un ventiseiesimo della retribuzione mensile percepita nel periodo in cui avvenne il fatto, moltiplicata per i singoli riposi non goduti risultanti dai libri paga, matricola e presenze giornaliere operai, da ordinarsi l'esibizione in corso di causa a carico della convenuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

4) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

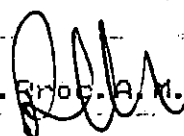
5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle

posizioni sub a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Basile Giuseppe, Albano Gaetano, Pozzessere Pasquale, Boelis Antonio ed altri da indicare in un assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento, ed all'esito disporsi Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di quantificare le spettanze del ricorrente per le causali di cui al ricorso. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) lettera raccomandata a mano del 8/2/1993, ricevuta in pari data dalla società; 2) copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri; 3) sentenze di merito e legittimità indicate sotto il capo quantificazione del danno. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 30/6/1993


Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

Car. 17968

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione
di TARANTO
lavoro l'udienza di discussione del 10-12-1943
ore 10,00, invitando le parti a comparire
personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da
notificarsi alla convenuta nel termine di giorni
dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 9-1-1944

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto

16 LUG. 1993

IL CANCELLIERE



A.M.A.T. in persona legale rappresentante d.
CEFERE BATTUTI N. 657 - FORANNO

a mani dell'impiegato *Paolo Salvatore*,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il *19/8/1978*
L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURRANO

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
(Giuseppe FERRANTE)

1885

$$1849.964 \cdot Y = 954$$

NUM.	DATA	CAPITALE	RIALLOCAZIONE	INTERESSI	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1989	659,628	43,479 (6,594%)	32,981	365	58	1.573,102
2)	18-12-1990	1.540,121	120,145 (7,801%)	71,757	350	54	1.765,004
3)	31-12-1996	1.660,266	542,502 (32,675%)	904,956	2207	104	3.212,461
4)	23-09-1998	2.202,767	33,090 (1,502%)	129,367	631	54	3.374,919
M.E. utilizzato ultimo 15/01/1997 = 249,33							
I O T A L I							
		739,215		1.139,681			3.374,919
					0 (pagamenti)		837,014 (nuovi crediti)

NUMERO 149/98 - CREDITO ORIGINARIO = 659.628
di cui CAPITALE L. 659.628 / SPESE e ACCESSORI L. 0
CAUSALE DEL CREDITO: RIMPOSTI
Credito di lavoro (art. 429 c.p.c. - rivalutazione ed interessi)
APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE MONETARIA (Indici: SCALA MORALE : lavoro)
INTERESSI a TASSO FLESSILE
interessi su capitale puro (non rivalutato) senza svalutazione - anno:365 gg
DECORRENZA: 31-12-1988 - in totale 4 NOVIGHETTI CONTABILI

865T-60-62
1 "Red

PERIOD 8.02 - Sistema Esperto Sintidico - Editore Editore

N° 333 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore avv. Salvatore De Franco.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

cartelle esigenti
Semeraro Commons
M
COPIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 241 adottata in data 9 ottobre 1993 con cui si affidava all'avv. Salvatore De Franco, il mandato per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso promosso dall'ex dipendente **Sammarco Tommaso**, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Maurizio Passiatore, inteso ad ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi;
- visto il dispositivo di sentenza emesso in data 5 giugno 1998 dal Pretore del Lavoro di Taranto, Dott. Vito Voza, con il quale è stato accolto il suddetto ricorso;
- visto che, in virtù del dispositivo predetto, l'AMAT ha provveduto al pagamento, in favore del ricorrente delle somme spettantegli;
- vista la nota dell'11/06/1998 inviata dall'Avv. Salvatore De Franco, con allegata la proposta di parcella ammontante a £ 2.338.050, oltre a IVA e CAP, emessa a fronte delle prestazioni professionali rese nel giudizio de quo;
- vista la proposta di deliberazione predisposta dal Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- atteso, quindi, potersi procedere alla liquidazione della predetta parcella;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento per l'ammontare complessivo di £ 2.338.050, oltre a IVA e CAP, a favore dell'avv. Salvatore De Franco, a fronte delle prestazioni professionali rese nella controversia in narrativa specificata;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

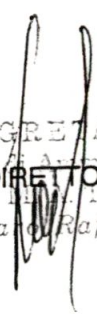
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 DIC. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. P. L.
(Semerari Raffaele)



AMAT.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

Taranto ,li 02 APR. 1998

Corrispondenza interna prot.n.° AP/h10.....

Egr. Sig.

vedi elenco

SEDE

OGGETTO: Rimborso contributi

Si comunica che questa Azienda ha emesso a suo favore un mandato di pagamento dell'importo complessivo di lire (vedi elenco), quale rimborso di contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle somme corrisposte alla S.V. nel febbraio del 1990 a titolo di arretrati sullo straordinario anni 86/89 e successivamente recuperate a rate nel corso del 1994.

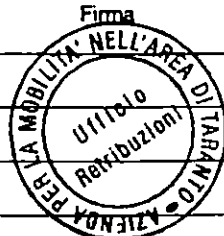
Il mandato de quo é riscuotibile presso il ns tesoriere " Monte dei Paschi di Siena" con sede in V/le M. Grecia.

Distinti saluti

F/to IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T. - TARANTO

Rimborso Contributi Previdenziali ammonti straordinario 86/89

Meda	Cognome	Nome	Data Nascita	Codice Fiscale	Importo da rimborsare	Firma
180067	RAGNO	UMBERTO	05/05/35	RGNMRT35E05L049O	84.630	
181131	RICCHIUTI	VITTORIO	27/10/30	RCCVTR30R27E630U	70.776	
181663	RIZZUTO	PASQUALE	17/05/42	RZZPQL42E17L049H	63.583	
182594	ROMANO	ALFREDO	18/07/34	RMNLRD34L18L049E	94.475	
182727	RONGO	ANTONIO	30/07/28	RNGNTN28L30L049E	43.460	
183259	RUGGIERO	GERARDO	26/11/33	RGGGRD33S26I606T	45.875	
183392	RUSSO	GIUSEPPE	08/04/35	RSSGPP35D08L049H	45.289	
183658	RUSSO	NICOLA	25/04/48	RSSNCL48D25L049N	74.804	
183791	RUSSO	PASQUALE	16/06/32	RSSPQL32H16L049T	52.864	
184190	SALAMINO	GIUSEPPE	05/07/36	SLMGPP36L05L049C	85.660	
184456	SALAMINO	OTTAVIO	08/09/30	SLMTTV30P08L049F	48.657	
184722	SALENTINO	SILVIO	06/04/31	SLNSLV31D06L049X	53.990	
184855	SALINARI	CARMINE	20/11/35	SLNCMN35S20C136T	58.141	
185387	SAMMARCO	TOMMASO	01/12/29	SMMTMS29T01L049G	37.131	
186185	SARACINO	COSIMO	04/11/35	SRCCSM35S04L049A	181.664	
186318	SARACINO	GIUSEPPE	23/05/37	SRCGPP37E23L049X	86.041	
186584	SARCINELLA	GIUSEPPE	15/11/44	SRCGPP44S15L049E	63.151	
187116	SCAFA	SERGIO	29/08/32	SCFSRG32M29L049Q	69.049	
187382	SCHIAVONE	COSIMO	03/06/36	SCHCSM36H03L049B	161.572	
187781	SCHIRONE	FRANCESCO	22/11/39	SCHFNC39S22E630M	27.732	
187847	SCIALPI	COSIMO	17/06/52	SCLCSM52H17E205M	43.935	
187914	SCIALPI	DOMENICO	27/11/34	SCLDNC34S27E986D	152.476	
188047	SCIALPI	EGIDIO	03/01/42	SCLGDE42A03L049N	83.406	
188499	SCIALPI	STEFANO	03/08/54	SCLSFN54M03E986W	21.582	
188712	SCORRANO	GIUSEPPE	06/09/39	SCRGPP39P06L064D	137.143	
189111	SECONDO	GAETANO	07/01/33	SCNGTN33A07L049C	38.624	
189909	SERAFINO	GIUSEPPE	19/05/36	SRFGPP36E19L049R	32.667	
190574	SIMONETTI	LUIGI	06/01/28	SMNLGU28A06L049A	41.040	
190973	SPADAFORA	EUGENIO	02/06/40	SPDGNE40H02H729M	52.184	
191239	SPINA	GIOVANNI	12/10/39	SPNGNN39R12L049X	70.558	
192037	STECA	PASQUALE	12/04/36	STCPQL36D12E213H	129.615	
192702	TADDONIO	ILARIONE	21/06/31	TDDLNR31H21G806T	39.189	
193101	TARTARELLO	COSIMO	31/08/50	TRTCSM50M31A801U	33.698	
193234	TEDESCO	CATALDO	04/06/35	TDSCLD35M04L049J	67.930	
193500	TEDESCO	GIUSEPPE	26/08/31	TDSGPP31M26L049D	54.591	
194165	TODARO	GIANFRANCO	15/04/47	TDRGFR47D15H090M	16.469	



N. / R.G.

N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. VITO VOTZ A

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

T R A

SAMMARCO DONATOrapp. e dif. dall'Avv. ARCANGELO MARINO PADDIATORE

E

A.M.A.T.rapp. e dif. dall'Avv. SAVATORE DE FRANCO

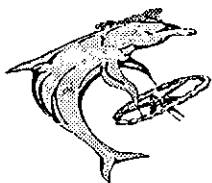
promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie le domande per quanto di ragione e condanna l'
A.M.A.T. al pagamento, in favore del lavorante e delle persone dovute
lavorare del 30% dell'voluzione ed interessi legali sulle
parti capitale per gli arretrati. Per il conto dell'A.M.A.T. le
parti interessi, che si pagano in £ 850.000 e in cui pure si
400.000 = per quanto di dovuto, de quibus in prova dell'avv.
U. Marino, sostituto.
Fatto 5/6/88

IL PRETARE



Taranto, li 01/07/1998

Prot. n° : Dir/.....1442/98

AL Sig.
Tommaso Sammarco
Via Liguria, n° 1
74100 TARANTO

Oggetto : Vertenza mancati riposi

Si riscontra la sua nota del 26 giugno 1998, per precisare quanto segue.

Con dispositivo di sentenza emesso in data 05/06/1998, il Pretore del lavoro, da Lei adito al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale, ha condannato genericamente l'AMAT al pagamento in suo favore delle somme dovute per il titolo de quo, per sorte capitale, nella misura del 30%, oltre interessi e rivalutazione.

Trattasi, nel caso di specie, di un mero accertamento del diritto, in quanto, pur determinata giudizialmente in percentuale la somma da risarcire, la stessa non é stata quantificata.

Non appena Lei sarà in grado di documentare e quantificare l'importo risarcibile, questa Azienda provvederà tempestivamente ad accreditarLe quanto dovuto.

Come previsto dal Regolamento aziendale in tema di accesso agli atti e documenti amministrativi, potrà visionare gratuitamente i cedolini paga, a decorrere dal mese di gennaio 1998.

Al fine di concordare le modalità per la visione dei suddetti documenti, dovrà prendere contatti con il Capo Area Personale.

L'eventuale estrazione di copia degli stessi é subordinata al pagamento dei diritti di ricerca e di visura ed ai costi di riproduzione mediante versamento, presso il ns. tesoriere "Monte dei Paschi di Siena" sito in Viale Magna Grecia, indicando la causale "Diritti per accesso documenti amministrativi".

Copia della ricevuta del predetto versamento dovrà essere presentata in Azienda prima del rilascio dei documenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

Taranto, lì, _____

Spett/le
A. M. A. T. - Taranto

Oggetto: Istanza/diffida

verific

Istanza/diffida

Il sottoscritto, TOURRASO SALVATORE,
nato a TARANTO il 1/12/29 residente
in TARANTO Via LIEVRIA n. 1,
in relazione al dispositivo di condanna contro l'A.M.A.T. emes-
so dal Pretore del lavoro di Taranto, dott.:
VITO VOZZA, in data 05/06/98,
ad oggetto la condanna generica al pagamento del risarcimento
del danno per la soppressione del riposo settimanale per il pe-
riodo dal 1983 al 1989.

invita

l'AMAT perchè adempia integralmente alla sentneza in questio-
ne, consentendo l'esame diretto, ed occorrendo anche l'estra-
zione di copia, dei cedolini paga mensili e/o supporti magne-
tici relativi all'intero periodo indicato nel dispositivo
della sentneza dianzi richiamata, diffidando nel contempo
dal porre in essere atti omissivi, elusivi o comunque pregiu-
dizievole del diritto di credito del lavoratore, in ogni ca-
so volti a sottrarre il debitore all'esatto obbligo di paga-
mento, in violazione della statuizione giudiziale.

L'eventuale dolosa violazione dell'obbligo, concreta il
reato previsto e punito dall'art. 388 codice penale, che
verrà denunciata e perseguita nelle sedi civili e penali com-
petenti, decorsi giorni 15 dalla presente, senza positivo ri-
scontro.

Con ossequi

Per ricevuta A.M.A.T.

26/9/98

Firma

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 6776

29 GIU. 1998

Dirigente Ammin.vo ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☒

Area Personale ☒

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

Taranto, lì, _____

Spett/le
A. M. A. T. - Taranto

Oggetto: Istanza/diffida

Istanza/diffida

Il sottoscritto, TOURRASO SAMMARCO,
nato a TARANTO il 1/12/29 residente
in TARANTO Via LIVURIA n. 1,
in relazione al dispositivo di condanna contro l'A.M.A.T. emes-
so dal Pretore del lavoro di Taranto, dott.:
VITO VOZZA, in data 05/06/98,
ad oggetto la condanna generica al pagamento del risarcimento
del danno per la soppressione del riposo settimanale per il pe-
riodo dal 1983 al 1989.

invita

L'AMAT perchè adempia integralmente alla sentneza in questio-
ne, consentendo l'esame diretto, ed occorrendo anche l'estra-
zione di copia, dei cedolini paga mensili e/o supporti magne-
tici relativi all'intero periodo indicato nel dispositivo
della sentneza dianzi richiamata, diffidando nel contempo
dal porre in essere atti omissivi, elusivi o comunque pregiu-
dizievole del diritto di credito del lavoratore, in ogni ca-
so volti a sottrarre il debitore all'esatto obbligo di paga-
mento, in violazione della statuizione giudiziale.

L'eventuale dolosa violazione dell'obbligo, concreta il
reato previsto e punito dall'art. 388 codice penale, che
verrà denunciata e perseguita nelle sedi civili e penali com-
petenti, decorsi giorni 15 dalla presente, senza positivo ri-
scontro.

Con ossequi

Per ricevuta A.M.A.T.

26/9/98

Firma [Firma]

A. M. A. T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 6776

29 GIU. 1998

Dirigente Ammin.vo ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☒

Area Personale ☒

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

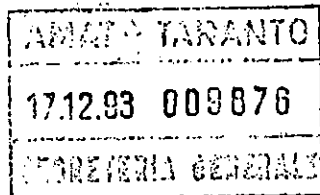
Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

[Firma]

11

Studio legale
Avv. Salvatore De Franco
Via Pio XII, 15
74100 - TARANTO
C.F. DFRSVT41L24L049Z
P.iva 00034380733
Tel. 099/338007
Fax. 099/338077



TARANTO, 15/12/93

Spett.
Amat
Via C.Battisti, 657
74100 - TARANTO

DIRETTORE

Mej
A

S. Sammarco
in ev. Ric. 19
A

Pratica: Amat/Sammarco T. rip
Oggetto: riposi mancati

(ns.rif. 932809)

La presente per comunicare che con ordinanza in data 10/12/93 il Pretore ha disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Azienda convenuta e ne ha fissato la comparizione per l'udienza del 18/3/94.

Per quella data, pertanto, il Vostro Direttore, o persona dallo stesso delegata, (munita di procura speciale) dovrà essere presente in udienza e rendere l'interrogatorio.

A disposizione per chiarimenti, invio cordiali saluti.

Avv. Salvatore De Franco

A.R.

AVVISO DI RICEVIM. O O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

4038

Spedit il **27 GEN. 1994** dall'Ufficio di

indirizzat. a **Signor SAMMARCO Tommaso**

Viale Liguria n.1 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



AMMINISTRAZIONE

P. T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

**A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

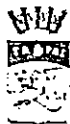


LOCALITÀ



SIGLA PROV





Taranto, 24 GEN. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 256/UP/94 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

ALL'EX AGENTE
SIG. SAMMARCO TOMMASO
Via Liguria n.1
74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE LA S.V. DOVRA' RESTITUIRE A QUESTA AZIENDA LA SOMMA DI L. 1.218.839, A SUO TEMPO PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI INVANZI, DELLA QUALE LA S.V. HA SOTTOSCRITTO E RILASCIATO QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI DI L. 368.521 PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN IMPORTO TOTALE DI L. 1.607.410.

LA RESTITUZIONE DEL PREDETTO IMPORTO DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE IL VERSAMENTO DI N. 5 RATE CON SCADENZE MENSILI A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 1994, O IN UNICA SOLUZIONE, UTILIZZANDO GLI ALLEGATI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ALL'UOPO COMPILATI.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.084.575, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 23,170%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 251.296.

LA S.V. POTRA' RECUPERARE LA PREDETTA IMPOSTA INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA, DEL D.P.R. 26/OCTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UOPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA S.V., SI ALLEGA L'ISTANZA DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' L'ATTENZIONE DELLA S.V. SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

SI RACCOMANDA ALLA S.V. DI OTTEMPERARE A QUANTO SOPRA NEI TERMINI INDICATI, ONDE EVITARE A QUESTA AZIENDA DI RICORRERE, IN CASO DI INADEMPIENZA, ALLE VIE LEGALI PER IL RECUPERO DEL PROPRIO CREDITO.

A. M. A. I.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Piazza Garibaldi, 20 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per SAMMARCO TOMMASO, residente in Taranto ed ivi

elettivamente domiciliato alla P/zza Dante n. 24

(studio avv. Vincenzo Torsella), presso e nello studio

del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

presente atto,

ricorrente

Contro:

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in

persona del legale rappresentante p.t., corrente in

Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657,

resistente.

"A" Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze

della società resistente dal 17/7/1953 fino alla

collocazione in quiescenza, avvenuta in data

01/12/1989, con qualifica e mansioni di Capo Movimen-

to e Traffico, IV° Livello.

"B" Per tutto l'arco lavorativo gli venne

richiesto dalla convenuta di prestare la propria

opera in giorno destinato dal turno al riposo setti-

manale, a causa della cronica carenza di personale.

Deposito in Cancelleria
oggi 8/10/1993
A COLLABORATORE DI CANCELLERIA

AMAT - TARANTO

19.08.93 00.6122

SEGRETARIA GENERALE

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo all'esecuzione,
ed in quella eventuale di
opposizione, contestando ogni
facoltà di legge compresa
quella di transigere, rinviare,
richiamare in causa terzi,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Tommaso Sammarco

E. Cardone

Al

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai libri paga, matricola e presenze giornaliere operai in possesso della convenuta dei quali si chiede espressamente l'esibizione.

"C" Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corrispondenza della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero, la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

"D" Con lettera raccomandata a mano del

08/02/1993, ricevuta dall'Azienda in pari data, il
ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non
goduti in costanza di rapporto di lavoro, interrutti-
va, altresì, della ordinaria prescrizione decennale
(cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e
n. 5465 del 8/5/1992 alligate agli atti).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una
sua previsione legislativa precisa ed imperativa, da-
ta l'importanza che essa riveste al fine di garan-
tire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo
sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affet-
tiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente
precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale
sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed
irrinunciabile del lavoratore al godimento di un
giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la
legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o setti-
manale, valida sia per gli agenti addetti al traspor-
to tranviario, ovvero a quello filoviario ed automo-
bilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rin-
forzata a causa della maggiore pericolosità presunta

del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE.

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale

da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale

art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al ricorrente, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppressa ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, come da

giurisprudenza alligata nel fascicolo di parte (sentenza Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992, Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare, in via generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la società

resistente a pagare in favore del ricorrente le somme dovute per il mancato godimento dei riposi settimanali usufrutti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati;

2) disporre con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la liquidazione del quantum debeatur;

3) per l'effetto, condannare la società resistente come sopra qualificata, al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente dal 08/02/1983 al 1/12/1989, come sub d) della narrativa, nella misura da quantificarsi a mezzo di disponenda C.T.U. e da determinarsi sulla base di un ventiseiesimo della retribuzione mensile percepita nel periodo in cui avvenne il fatto, moltiplicata per i singoli riposi non goduti risultanti dai libri paga, matricola e presenze giornaliere operai, da ordinarsi l'esibizione in corso di causa a carico della convenuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

4) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

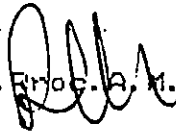
5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle

posizioni sub a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Basile Giuseppe, Albano Gaetano, Pozzessere Pasquale, Boelis Antonio ed altri da indicare in un assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento, ed all'esito disporsi Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di quantificare le spettanze del ricorrente per le causali di cui al ricorso. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) lettera raccomandata a mano del 8/2/1993, ricevuta in pari data dalla società; 2) copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri; 3) sentenze di merito e legittimità indicate sotto il capo quantificazione del danno. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 30/6/1993

Dott.  Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

Car. 17968

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione
di TARANTO
lavoro l'udienza di discussione del 10-12-1993
ore 10,00, invitando le parti a comparire
personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da
notificarsi alla convenuta nel termine di giorni
dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 9-7-1993

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 16 LUG. 1993

IL CANCELLIERE



Raccomandata

AMAT. TARANTO

09.02.93 001082

SEGRETERIA GENERALE

Spett/le

PERS.

A - P. - A - 7

TA

Oggetto: Istanza ai fini di interrompere i termini prescrizionali.

Il sottoscritto ^{ex} Vs dipendente TOMMASO
SAMMARCO, chiede che gli venga risar
cito il "danno" subito per tutti i "riposi" non goduti du
rante il rapporto di lavoro.

La presente anche al fini di interrompere la presscrizione.

Distinti saluti

Firma

Tommaso Sammarco

Taranto, li, 08/02/93

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

del:

N. di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedito il **28/2/90**

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di **TA/CE**

indirizzato a **I.N.P.S. Direzione Generale Servizio Previdenza Addetti ai Pubblici Servizi Trasporto Reparto**

5° - Via Ciro il Grande, 21^{bis} E U R - 00144 ROMA

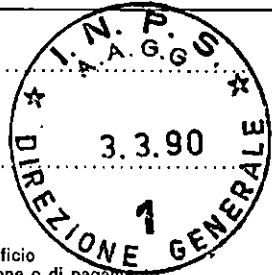
Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

riscosso

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.





Mod. 23-1 (per l'interno) (1989) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE P. T.

prot. 405/90 SAMMARCO Tommaso

AVVISO DI RICEVIMENTO
DI RISCOSSIONE

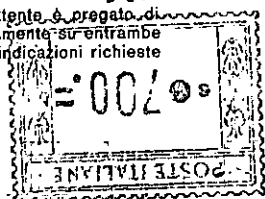
DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
UFFICIO PERSONALE

B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

27 FEB. 1990
74100 Taranto,

N. di protocollo 405/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO - Reparto 5° -

Via Ciro il Grande, 21- E U R -

00144 R O M A

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invio documentazione per riconoscimento pensione vecchiaia
ex agente SAMMARCO Tommaso nato il 1/12/1929.- .-

Vi trasmettiamo, compiegati alla presente e debitamente
compilati in ogni loro parte, i sottoelencati documenti per il
riconoscimento della pensione all'ex agente in oggetto.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE

- 1)- Mod. ET02/P(ET36);
- 2)- stato di famiglia per uso assegni;
- 3)- dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di
imposta artt. 15-16 D.P.R. 29/9/1973 n.597 e successive
modifiche ed integrazioni.-

*Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale*

Fondo di previdenza per addetti
ai pubblici servizi di trasporto

DOMANDA DI PENSIONE

Quadro 1)

Il sottoscritto SAMMARCO Tommaso
(cognome e nome)
nato il 1/12/1929 a Taranto (Prov. TA)
abitante a Taranto (Prov. TA) - C.A.P. 74100
in via S.Roberto Bellarmino n. 11 tel. _____ in qualità di:
— ex agente dell'Azienda A.M.A.T. ~~X~~ dal servizio il 1/12/1989 -
— superstita dell'ex agente _____ esonerato nat. il _____ decedut. il _____
CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
(anzianità - vecchiaia - invalidità - reversibilità)
A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO E DELLE
EVENTUALI PRESTAZIONI SPETTANTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA I.V.S.
ed all'uopo allega i seguenti documenti: (vedere avvertenze a tergo)

CHIEDE, inoltre, nella eventualità che la presente domanda non possa essere accolta:

- l'autorizzazione a proseguire l'assicurazione con versamenti volontari, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830;
- la liquidazione della sua posizione assicurativa ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889.

CHIEDE, infine, ove occorra, di coprire mediante contribuzione al Fondo - in base all'art. 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 - le assenze senza paga dal servizio che dovesse effettuare in avvenire.

Quadro 2)

PAGAMENTO DELLA PENSIONE

Tenuto presente che il pagamento delle rate di pensione può essere effettuato con i seguenti mezzi:

- a) emissione di assegno circolare all'ordine (autorizzando, allo scopo, la trattenuta per le spese di compilazione e spedizione del titolo ed esonerando l'I.N.P.S. da ogni responsabilità per i casi di smarrimento o sottrazione dell'assegno);
- b) accreditamento sul c/c postale di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;
- c) accreditamento sul c/c bancario di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;
- d) pagamento diretto tramite l'Ufficio postale indicato dal richiedente la pensione.

Il sottoscritto CHIEDE che le rate di pensione siano pagate mediante il seguente mezzo:

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - SEDE CENTRALE - Via D'Aquino c/c n. 15255.09 74100 TARANTO

(specificare il numero distintivo o frazionario dell'Ufficio postale, il numero del c/c postale o del c/c bancario)

DELEGA _____ Sig. _____ nat. il _____ a _____
(cognome e nome)

abitante a _____ a riscuotere, in suo nome e vece, quanto dovutogli, trovandosi nella impossibilità di recarsi a riscuotere per i seguenti motivi: _____

Data

12 FEB 1990

Firma

Tommaso Sammarco

Quadro 3)

VIDIMAZIONE DELLE FIRME (1)

(Sol nel caso in cui il richiedente deleghi per la riscossione altra persona)

Si dichiarano vere e autentiche le firme apposte in nostra presenza nell'atto di delega che precede.

Data

Bollo
dell'Ufficio

(1) Alla vidimazione delle firme può provvedere il Notaio, il Sindaco, il Direttore della casa di cura o dell'ospedale presso il quale il richiedente è ricoverato, l'Autorità consolare italiana.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO

ESTRATTO DEL FOGLIO MATRICOLARE

(Da compilare a cura dell'Azienda)

dell'Agente SAMMARCO Tommaso nato il 1/12/1929
a Taranto (Prov. di TA) rivestente all'atto della cessazione dal servizio la
qualifica di Capo Mov.to e Traff.di 1^.- ed inquadrato nella classe e categoria economica LIV.4°.-

Quadro 8bis)		STATO DI SERVIZIO	
Assunto in servizio nella categoria	avventizi il	Qualifica all'atto dell'assunzione <u>Autista di linea</u>	
	ordinari o effettivi il	<u>17/7/1953</u>	Passato nella categoria ordinari il
	di ruolo il	<u>1/9/1954</u>	Passato nella categoria di ruolo il
		<u>1/9/1954</u>	<u>1/9/1954</u>
Iscritto al fondo di previdenza il		<u>1/9/1954</u>	Ultimo giorno lavorativo effettivo <u>1/12/1989.-</u>
Esonerato il		<u>1/12/1989</u>	per <u>Raggiunti limiti di età.-</u>
(data di cessazione del rapporto di lavoro)			

Quadro 9) Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio					
Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico	Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico
17/7/53	Autista di linea	7b Da	1/1/78	CONtr.Mov.to Traff. Liv.6°	
1/2/65	Tratt.economico	cl. 7^	1/2/83	Capo Mov.to Traff. Liv.5°	
4/10/74	Controllore	7^ D1	1/7/86	Capo Mov.Traff.di 1^Liv.4°	
1/8/73	Controllore	7^ D1	1/1/89	Capo Mov.Traff.di 1^Liv.4°	
1/8/75	Tratt.economico	cl. 6^			

Legge 12/7/1988, n. 270)

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delib. n. del

Data di attribuzione della qualifica classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. del

10) ASSENZE SENZA PAGA	
verificatesi dalla data di assunzione a quella di esonero (analiticamente per gli ultimi 4 anni di servizio)	
Periodo	Motivo
dal al	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	

11) ASSENZE A PAGA RIDOTTA		
verificatesi nel periodo retributivo di cui al successivo quadro 13 (ultimi 4 anni di servizio)		
Periodo	Retribuzione corrisposta	Motivo e percentuale riguardo all'intera paga
dal al		
» »		
» »		
» »		
» »		
» »		
» »		
» »		
» »		
» »		

12) NOTIZIE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO O DELEGA EDILIZIA IN CORSO DI SCOMPUTO ALLA DATA DI ESONERO DAL SERVIZIO				
Ente bancario cessionario	Ente assicuratore garante	Importo residuo del debito da recuperare sulla pensione	Quota mensile ceduta	Indicare se trattasi di cessione del quinto o delegazione edilizia
1				
2				
3				

Quadro 13)

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

Periodo		lett. a) e b)	lett. c)	lett. d)	lett. f)	lett. e)	Totale (col. 13 del mod. ET 9)
dal	al	Ributizione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam (col. 7, 8 mod. ET 9)	13 ^a - 14 ^a e mensilità eccedenti la 12 ^a esclusi access. (col. 9 mod. ET 9)	Elementi accessori dello stipendio (col. 10 mod. ET 9)	Altri emolumenti non pensionabili (col. 11 mod. ET 9)	Compenso lav. straord. anche se forfettario (col. 12 mod. ET 9)	
1-1-19 ⁸⁷	31-12-19 ⁸⁷	588.240	-34.351	593.077	---	569.034	1.716.000 (A)
		21.575.611	3.348.755	3.249.184	---	1.405.450	29.579.000
1-1-19 ⁸⁸	31-12-19 ⁸⁸	23.987.480	-21.931	129.210	---	323.721	431.000 (B)
		26.360.681	3.543.136	4.058.849	---	1.709.535	33.299.000
1-1-19 ⁸⁹	31-12-19 ⁸⁹		3.910.480	4.240.082	---	339.777	34.851.000
1-1-19							

Quadro 14)

ELEMENTI ACCESSORI PENSIONABILI DELLA RETRIBUZIONE COMPRESI QUELLI CORRISPONDI UNITAMENTE ALLE MENSILITÀ ECCEDENTI LA DODICESIMA

S'intendono pensionabili gli elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica e che traggono origine da accordi nazionali o aziendali portati a conoscenza dell'INPS. Devono essere esclusi, in ogni caso, i compensi per lavoro straordinario, ancorché forfettariamente corrisposti in relazione all'impegno di effettuare maggiori prestazioni. Gli importi da indicare al rigo 13 delle colonne (3), (4) e (5) debbono corrispondere a quelli indicati, per gli stessi periodi, nel precedente quadro 13, alla colonna intestata « elementi accessori dello stipendio ». In caso di discordanza chiarirne a parte i motivi (per le discordanze motivate da assenze (competenze accessorie pari grado) compilare i quadri 10) ed 11).

Denominazione degli elementi accessori (1)	Corrisposti negli ultimi 36 mesi di servizio				Totale (6)	Corrisposti negli ultimi dodici mesi di servizio (7)
	mesi	mesi 12	mesi 12	mesi		
	19..... (2)	19. 87 (3)	19. 88 (4)	19. 89 (5)		
C. A. U.						
1 (compr. ind. maneg. denaro)		2.207.618	2.207.618	1.780.388	6.195.624	1.780.388
2 ind. sost. di mensa		88.014	98.832	98.960	285.806	98.960
3 ind. magg. notturna		146.543	129.342	16.356	292.241	16.356
4 ind. prestaz. domenicali		120.000	165.000	187.500	472.500	187.500
5 ind. prestaz. effettiva		385.200	509.320	512.205	1.406.725	512.205
6 ind. premio produttività		593.077	129.210	722.287	2.515.943	1.265.397
		301.809	948.737	1.265.397		
7 3° NUOVO ELEMENTO SALARIALE CCNL 2/10/89				320.956	320.956	320.956
8 Tratt. Sostitutivi				58.320	58.320	58.320
9 A) - ARRETRATI APPLICAZIONE C.I.A. DELBERA N. 242 DEL 28/7/88 - ARRETRATI CONGUAGLIO MALATTIA NEL 1988/89						
10 B) - ARRETRATI PER TITOLI DIVERSI - ARRETRATI CONGUAGLIO MALATTIA CORRISPONDI NEL 1989 -						
11						
12						
13 In totale		3.842.261	4.188.059	4.240.082	12.270.402	4.240.082
14 Limite del 40% del totale degli elementi accessori dei 36 mesi antecedenti la data di esonero					4.908.161	

N.B. - L'importo da indicare alla lettera d) del quadro 15 deve essere quello relativo al totale degli ultimi dodici mesi di servizio — rigo 13 colonna 7 — Qualora il suddetto totale sia superiore al limite del 40% — rigo 14 colonna 6 — alla lettera d) del quadro 15 va indicato quest'ultimo importo.

Quadro 15)

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Nel computo della retribuzione pensionabile non devono essere comprese le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di esonero, nonché le variazioni della retribuzione, conseguenti a declassamento o ad altre cause di carattere straordinario, intervenute nel periodo stesso.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini di esclusione, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'Azienda ai sensi del citato art. 18.

Tali esclusioni non si applicano per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Nel caso di agenti che nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esonero abbiano avuto assenze senza paga od a paga ridotta, indicare la retribuzione percepita nel periodo stesso dall'agente avente qualifica e anzianità di grado pari a quelle del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

La retribuzione da indicare ai fini del calcolo della pensione deve essere in ogni caso corrispondente a quella risultante dai contratti collettivi di lavoro effettivamente applicati presso l'Azienda ed in base alla quale sono stati denunciati i relativi contributi di previdenza.

lettera a):

1) Retribuzione base di tabella, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio, dal 1/1/1989 al 31/12/1989 zona LIVELLO 4° classe
qualifica CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO DI 1°

— L. 743.407 x 8 mesi
908.250
— L. x mesi
— L. x mesi

2) Aumenti periodici di anzianità:

Numero aumenti periodici 6 (tot. 30 %) dal 1/1/89 al 31/12/89
Numero aumenti periodici (tot. %) dal al
— L. 223.022 x 8 mesi
— L. 272.475 x 4 mesi
— L. x mesi

3) Punti di contingenza, in aumento - in diminuzione - non conglobati con la retribuzione di tabella indicata al punto 1):

— punti n. L. 816.723 x 4 mesi
— punti n. L. 847.589 x 6 mesi
— punti n. L. 876.578 x 2 mesi
— punti n. L. x mesi

lettera b): Assegni ad personam, spettanti quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella inferiore stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali (specificarne la natura):

Trattamenti Sost. + Scatti paga (L. 225.404 x 12)

Totale . . . L.

lettera c): mensilità eccedenti la 12^a, al netto degli elementi accessori della retribuzione, corrisposte negli ultimi 12 mesi di servizio (1):

13^a L. 2.282.707 x 12 + L. x L.
14^a L. 2.039.422 x 12 + L. x L.
L. x + L. x L.

lettera d): Elementi accessori dello stipendio (riportare il minore importo fra i totali indicati al quadro 14, rigo 13 colonna 7, oppure rigo 14 colonna 6) . L.

Totale retribuzione pensionabile L.

RISERVATO ALL'I.N.P.S.	RISERVATO ALL'AZIENDA
	9.580.256
	2.874.076
	10.105.582
	2.704.848
	25.264.762
	2.282.707
	2.039.422
	4.240.082
	33.826.973

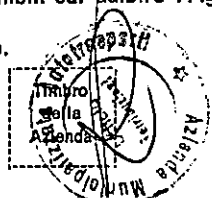


La tredicesima e le altre mensilità eccedenti la 12^a vanno computate tenendo presenti gli importi relativi agli ultimi 12 mesi di servizio. Esse vanno determinate praticamente assumendo:

- tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese di corrispondenza della mensilità, composta dagli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera b) e dell'elemento di cui alla lettera b) — per il numero dei mesi di permanenza in servizio nell'anno in corso alla data di esonero;
- tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese dell'anno solare precedente la data di esonero in cui è stata corrisposta la mensilità, composta dai medesimi elementi sopra indicati — per il numero dei mesi che, aggiunto a quello di cui alla lettera a) dà un totale di 12.

N.B. - Si dichiara che nell'Azienda vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente non vi sono soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

12 / FEB. 1990



AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTE TARANTO
FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale-Fondo di Previdenza Addet-
ti ai Pubblici Servizi di Trasporto-Reparto V°
Via Ciro il Grande, 21- E U R -

00144 R O M A

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE, PREVISTE DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE '73 N.597 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto SAMMARCO Tommaso, codice fiscale SMN TMS 29T01L0496
nato a Taranto il 1/12/1929, stato civile coniugato,
titolare della pensione n. _____ cat. _____, a norma dell'art. 2 del D.L.
del 5 Marzo 1986, n. 57, dichiara sotto la propria responsabilità di
(indicare SI O NO nelle apposite caselle e, in caso affermativo, fornire la
ulteriore informazione richiesta):

- 1) ☒ avere diritto alla detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito;
- 2) ☒ avere diritto alla detrazione d'imposta per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, che NON possiede redditi propri per ammontare superiore a lire 3.000.000=annue al lordo degli oneri deducibili;
- 3) ☒ avere diritto, IN MANCANZA DEL CONIUGE (perchè vedovo/vedova/ovvero celibe/nubile), alla detrazione d'imposta per il primo figlio a carico, che NON possieda redditi propri per un ammontare superiore a lire 3.000.000=annue al lordo degli oneri deducibili;
- 4) ☒ avere diritto alla detrazione d'imposta, nella MISURA DOPPIA, per n. _____ figli o affiliati minori di età o di età non superiore a (*) 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemente inabile al lavoro, a carico che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a lire 3.000.000= annue al lordo degli oneri deducibili;
- 5) ☒ avere diritto alla detrazione d'imposta, nella MISURA DOPPIA, per n. _____ figli o affiliati minori di età, o di età non superiore a (*) 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemente inabili al lavoro, a carico, che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a lire 3.000.000=annue al lordo degli oneri deducibili (IN CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE, INCLUDERE NEL NUMERO DEI FIGLI ANCHE IL "PRIMO FIGLIO" PER IL QUALE VIENE RICHIESTA LA DETRAZIONE PREVISTA IN MANCANZA DEL CONIUGE).

(*)- Le detrazioni per i figli spettano nella MISURA DOPPIA nel caso in cui il coniuge del richiedente non posseda redditi propri per ammontare superiore a lire 3.000.000= annue e nel caso in cui il richiedente sia vedovo/vedova ovvero celibe/nubile. Spettano, inoltre, in MISURA DOPPIA le detrazioni per i figli adottati o affiliati soltanto da parte del richiedente. Negli altri casi, le detrazioni per i figli spettano nella MISURA NORMALE ad entrambi i genitori.-

- 6) ☒ avere diritto alla detrazione d'imposta per n. 2 altre persone a carico, diverse dal coniuge e dai figli minori e assimilati (genitori nonni, adottati, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, figli maggiori diversi da quelli di cui ai numeri 4 e 5, figli dei figli) che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a lire 3.000.000= annue al lordo degli oneri deducibili e convivono con il richiedente e percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- 7) ☒ avere diritto alla ulteriore detrazione d'imposta in misura decrescente per scaglioni di reddito, prevista dall'art. 16, lettera e) del D.P.R. 597/1973, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 per i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- 8) ☒ avere diritto alla ulteriore detrazione d'imposta in misura fissa, prevista dall'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni per i redditi di lavoro dipendente e di pensioni di minore importo, se l'ammontare della pensione non esclude l'attribuzione di tale detrazione.-

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'I.N.P.S. OGNI VARIAZIONE CHE DOVESSE COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA RICHIESTE.-

Data 27 FEB 1980

Firma :

Quirico Quirico

LE DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANO UNA SOLA VOLTA E, PERTANTO, OVE IL PENSIONATO PRESTI LAVORO DIPENDENTE, NON POSSONO ESSERE CHIESTE SULLA RETRIBUZIONE QUALORA SIANO STATE CHIESTE SULLA PENSIONE.-

COMUNE DI _____
 PROVINCIA DI _____

**CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
 PER ASSEGNI FAMILIARI**

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
 Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente dal _____ a tutt'oggi è iscritta la famiglia:

CF. SAMMARCO Tommaso
 di Cesare e Di Napoli Rosa

19

n. Taranto 1/12/1929 (n. 2414 p.I)
 Antelmi Maria Oronza Taranto 3/1/1933
 Atto n. 10 p. II s.A FF. 39986
 residente dalla nascita
 autista
 Via S. Rob. Bellarmino 11 Lic. elc.

1. ANTELMI Maria Oronza 1933
 di Angelo e Sportelli Vincenza

Taranto 6/2/1933 (n. 1546 p.I)
 c. Sammarco Tommaso - Taranto 3/1/1953

2. SAMMARCO Leonardo 1956
 di Tommaso e Antelmi Maria
 Taranto 20/3/1956 (n. 576 p.I s.A)

3. SAMMARCO Rosa 1959
 di Tommaso e Antelmi Maria Oronza
 Taranto 25/8/1959 (n. 1303 p.I s.A)

DATA _____ IL COMPILATORE _____ L'UFFICIALE DI ANAGRAFE _____

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro _____
 e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. - Sede di _____ il _____ 19 _____
 Firma del datore di lavoro _____ Domicilio _____

N.B. Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale (art. 30 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).
 La qualifica di Capo Famiglia è attribuita ai soli effetti anagrafici (art. 4 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedita il 4/12/89

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat... a I.N.P.S. Direzione Generale Servizio Previdenza Addetti Pubblici Servizi Trasporto Ufficio 3°
Sez. II Via Ciro il Grande, 21-EUR-00144 ROMA

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione e pagamento.

prot.n. 2735/89 SAMMARCO Tommaso



Mod. 23-I (per l'interno) (1987) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO

B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

--	--	--	--	--

C A P

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
UFFICIO PERSONALE

LOCALITÀ

--	--

SIGLA PROV



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 2 DIC. 1989

N. di protocollo 2735/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N. 1

SPETT.LE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO - Ufficio 3° - Sezione II^

Via Ciro il Grande, 21 - E U R -
00144

R O M A

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invio mod.ET8bis ex agente SAMMARCO Tommaso
il 1/12/1929.-

nato

Compiegato alla presente e debitamente compilato,
Vi inviamo n.1(uno) mod.ET8bis relativo al ns/ex agente
Sig. SAMMARCO Tommaso
nato il 1/12/29

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IN RISPONSA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per la previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

~~A. M. A. T.~~

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657

La (1)

74100 TARANTO

comunica che a decorrere dal 1/dicembre/1989

l'agente SAMMARCO Tommaso

nato a Taranto il 1/12/1929

domiciliato in Taranto via S.R. Bellarmino, n. 11

~~è stato trasferito all'Azienda (2)~~

è cessato dal servizio per Raggiunti limiti di età.-

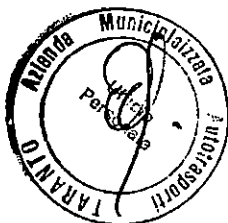
(3)

~~ha cessato l'iscrizione all'Azienda solo nel caso che gestisca pubblici servizi di trasporto~~

~~di cui ha fatto parte e soggetta alla previdenza propria~~

data 2 DIC. 1989

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE



(1) Denominazione dell'Azienda.

(2) Indicare l'Azienda solo nel caso che gestisca pubblici servizi di trasporto.

(3) Depennare le voci non ricorrenti.

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

del:

N. *3118*

di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedita il *2/12/1989*

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di *TA/CE*

indirizzata a *SPETT.LE UFFICIO DI COLLOCAMENTO*

Via Lucania, 78

74100 TARANTO

Dichiaro di aver ricevuto quanto indicato il *5-6-12-1989*
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.



Mod. 23-I (per l'interno) (1987) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P. T.

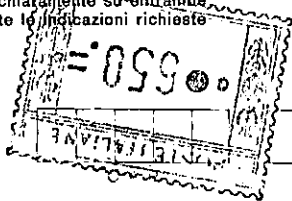
AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A: M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambi
le facciate le indicazioni richieste



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
UFFICIO PERSONALE

LOCALE

SIGLA PROV.

SAMMARCO Tommaso

2 DIC 1989

1918/VP/89

SPETT.LE
UFFICIO DI COLLOCAMENTO
Via Lucania, 78
74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: comunicazione.-

Comunichiamo a codesto Spett.le Ufficio di Collocamento che l'agente Sig. SAMMARCO Tommaso nato il 1/12/1929, a decorrere dal giorno 1/dicembre/1989, ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda per raggiunti limiti di età.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA ALI TRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
M. CA' OFFICIO

AG/

AGENTE SAMMARCO Tommaso

nato il 1/12/1929 a Taranto

assunto il 17/7/1953 anz. conv. _____

scatti N. _____ sino al _____

AVANZAMENTI

Autista dal 17/7/1953 cl. 7b cat. Da

" anz. , 1/2/1965 , 7 , D1

ff. Controllore , 4/10/74 , 7 , D1

Controllore , 4/10/74 , 7 , D1

Controllore , 1/8/73 , 7 , D1

Trattamenti economici , 1/8/75 , 6° , _____

Controllore Nav. Traf. 1/1/78 livello 5°

%

1/2/83 - Capo Mov.to e Traffico - Livello 5°

Capo Movimento e Traffico di 1° 1/7/1986 Livello 4°

1/1/89 Capo Mov.to e Traff; 1° Liv. 4°



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

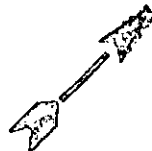
74100 Taranto,

11 NOV. 1989

N. di protocollo 1848/UP/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. SAMMARCO Tommaso
e.p.c. (*)

S E D E



OGGETTO: QUIESCENZA.-

Comunico alla S.V. che a norma delle disposizioni di Legge, il Vs/rapporto di lavoro con questa Azienda ver-
rà a cessare a decorrere dal giorno 1/dicembre/1989.

Si precisa, pertanto, che la predetta data è da in-
tendersi come ultimo giorno alle dipendenze di questa
Azienda.-

Con l'occasione desidero esternarVi la profonda ri-
conoscenza per la lodevole attività svolta al servizio
di questa Azienda.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

- (*)-Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Mov.to
Al Capo Area Segreteria
Al Funzionario Principale Uff.Sinistri
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Ufficio Turni-Program.
All'Ufficio Cassa
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
Al Dopolavoro Aziendale AMAT

S E D E



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

19 APR. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 282/VP/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N. 1

Al Signor
SAMMARCO Tommaso
Via S.R.Bellarmino, 11
74100 TARANTO

RACCOMANDATA

OGGETTO : invio mod. " 101 " .-

Vi inviamo, compiegato alla presente, il
mod. " 101 " relativo agli emolumenti dell'an
no 1989.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

Altamp

Dopolavoro Aziendale A.M.A.T.

74100 TARANTO

Via Viscardi N. 18 - Telefono N. (099) 324870

Via Scira N. 4 - Telefono N. (099) 311040

di 08/Gennaio/1990

Al Responsabile dell'Ufficio

Servizio Personale

A.M.A.T. - S E D E

Facendo seguito alla Vs. dell'11/11/89 prot.n. 1848/UP/89...
relativa alla collocazione in quiescenza dell'Agente Sig. SAMMARCO
Tommaso....., Vi comunichiamo che detto Agente nulla
deve a questo sodalizio.

Distinti saluti.

DOPOLAVORO AZIENDALE

A.M.A.T.

①  ②  ③  ④ 

Data,

68/1X/HV

COMUNICAZIONE INTERNA

AL 57. Giovanni Debevo - Cojo ujj. Debevo -

SEDE

La segunda obra escrita en quetzúchua es el apunte SHIMARCO TOMADO, si-escritura, es. s.v. eh, is. tuolotlo expunte etate

o El aumento de fomento de 100.412 (pendiente de pago de 12)
comprando de 15% en la venta y 1984/85.
Fondo por el crecimiento necesario -

LAZIO - ROMA - 10/11/2011 - 11.00

SE RIVIZIONE PERSONALE
MAGAZZINO VESTIARIO

Firma



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. SAMMARCO Tommaso

N. di protocollo 482/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima appli-
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo
Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il
nuovo livello 4° e la qualifica di Capo Movimento
e Traffico di 1° ex lege 30/1978.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-
ria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

AG/

Sammarco Tommaso

A. M. A. T.

Data, -1 DIC. 1987

COMUNICAZIONE INTERNA

AL CAPO UFFICIO RETRIBUZIONI

SEDE

Per opportuna conoscenza, Vi comuniciamo che all'agente Sig.
SAMMARCO Tommaso, avendo compiuto il 58° anno di età,
dovranno essere accreditati in 2 (due) scatti paga nella misura
del 5% ciascuno. Cio' ai sensi dell'ultimo comma del punto
I dell'Accordo Aziendale del 26/2/1978. -
SAMMARCO Tommaso 1/12/1987. -

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Servizio Personale

Il Funzionario Superiore

Firma

ARRETRATI per:

PROMOZIONE DAL LIV. 5 AL LIV. 4

AGENTE

SANNARCO TOMMASO

SETTORE 9

periodo dal

1-7-986

al

31-10-986

lettera prot. n°

882/UP/86

QUOTA MEDIA IRPEF

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARIO
				C. A. U.	Pr. Produtt.	Magg. Nott.								
luglio	30	30		30	26	//	//	30	6		//	//	//	//
agosto	30	30		30	15	//	//	6	18		//	//	//	//
settembre	25	25		25	8	1	//	2	//		5	5	5	//
ottobre	30	30		30	27	16 1/2	//	18 1/2	20 1/2		//	//	//	//
TOTALE GG. PRESENZA	115	115		72	115	76	//	56 1/2	111 1/2		5	5	5	
Differenze RETRIBUT.	1522	212	//	8280	6688	1135	//	386	121	//	1522	212	72	//
TOTALE COMPETENZE	175.030	24.380	//	16.103			21.809		18.735	//	7610	1060	360	//
IRPEF E.T.9	(17)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)	(15)	(7)	(6)	(10)	(12)	
	(101)	(105)		(103)			(107)				NOVEMBRE/86			

Differenza SU FERIE NON GODUTE: gg.

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA

INTERESSI LEGALI 5%

= E

= E

= E

(col. 15 - ET9)

(vedi allegato)

(vedi allegato)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Al Capo Ufficio, Retribuzioni

 Azienda Municipalizzata Autotrasporti
 Servizio Personale
 Il Funzionario Superiore



74100 Taranto, **23 OTT. 1986**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI 657 - TEL. 0994 657001 (7 LINEE URBANE)

Tel. 391451--

N. di protocollo 882/08/86 Rip.

Risposta a N. _____ del _____

Allegati N. _____

All'agente

Sig. SAMMARCO Tommaso
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO:inquadramento nella qualifica di Capo Movimento e Traffico
di 1° - livello 4°.-

Vista la delibera n.245 del 18/6/1986 della Commis-
sione Amministratrice di questa Azienda, comunichiamo al-
la S.V. che a decorrere dal 1°/7/1986 è stata inquadrata
nella qualifica di Capo Movimento e Traffico di 1° -livel-
lo 4°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvio CAVALIERE)

- (*)-Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Superiore Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario

S E D E

AG/

MEP

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4

TARANTO

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
E PREVENZIONE DANNI DA LAVORO

Per il Sig. SAMMARCO TOMMASO
nato a TA Prov. - il 04/12/89
visitato il 17/09/86 per la Ditta AMAT
sono: _____

☐ controindicati i lavori in ambienti rumorosi, ove non
sia possibile, si consiglia l'uso diligente e per tutta
la durata della giornata lavorativa, di cuffia antirumore.

☐ controindicati i lavori pesanti, il sollevamento e il
trasporto di pesi.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di
polveri, fumi, vapori ecc.. ove non sia possibile si fa
obbligo di uso di maschera protettiva.

☐ controindicati i lavori che espongono al contatto di sol
venti, diluenti, olii minerali ecc. (per esempio sgrassag
gio, pulizia di mezzi meccanici ecc.) ove non sia possi
bile si fa obbligo di uso di guanti.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di
tossici industriali, ove non sia possibile, si fa obbligo
di uso di maschera protettiva.

☒ IDONEO A CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO DI
1° LIV. L^o

☐ _____

Taranto li 13/10/86

Il Funzionario Medico
IL FUNZIONARIO MEDICO
(Dott. Giuseppe Motolese)

[Signature]



13 OTT. 1986

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 324121 (N. 3 LINEE UFFICIO)

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dall'Ufficio Personale, una busta chiusa contenente il proprio libretto di rischio e sanitario relativo alla visita periodica effettuata presso la USL/TA4.

L'Agente

Annunzio Zommaro



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 23 GEN 1985

N. di protocollo 60/JP/85 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA

All'agente

Sig. SAMMARCO Tommaso

Via S. Roberto Bellarmino, 11

74100 TARANTO

OGGETTO: comunicazione.-

In riferimento alla Vs/domanda di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro, Vi comunichiamo che la stessa è stata accolta. Pertanto, siete invitato a produrre entro e non oltre il 31/7/85; pena la decadenza della concessione, (*) VEDI IN CALCE.,
ciò ai sensi della legge n. 297 del 22/5/1982 e dell'art. 6 del Regolamento sulle anticipazioni sottoscritto in data 25/7/1983, tra questa Azienda e le OO.SS.-

Vi comunichiamo inoltre, che qualora la S.V. non osserverà le suddette disposizioni nei termini indicati, questa Azienda recupererà la somma lorda erogataVi maggiorata della somma necessaria alla costituzione integrale del fondo di accantonamento individuale prevista dalla Legge.

Con la stessa normativa l'Azienda recupererà la parte non utilizzata nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogataVi.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)=Fatture quietanzate o documentazioni equivalente; compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili.-

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

del:

N.

di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedito...il...

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di...

indirizzata a **I.N.P.S. Fondo Autoferrotranvieri - Reparto 4°**
Gruppo L.29 - Via Circo del Grande, 21 - E U R -

R O M A

Dichiaro di aver ricevuto quanto indicato il
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma.....

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.



AMMINISTRAZIONE

P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
UFFICIO PERSONALE

prot. n. 1568/84



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 2 AGO. 1984

N. di protocollo 1548/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N. 1

RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDEN
ZA SOCIALE-DIREZIONE GENERALE-SER
VIZIO PREVIDENZA MARINARA E PREVI
DENZA ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI
DI TRASPORTO-Reparto 4° Gruppo L.29
Via Ciro il Grande, 21 - E U R -
00144 R O M A

OGGETTO: Ricongiunzione periodi assicurativi ex artt. 2 e successivi
della legge 7/2/1979, n. 29 agente SAMMARCO Tommaso nato il
1/12/1929.-

In riferimento alla Vs/ del 28/6/1984, prot.n. 133/
315818 di pari oggetto, Vi trasmettiamo compiegato alla
presente, il modello contenente la determinazione della
retribuzione pensionabile spettante al ns/dipendente Sig.
SAMMARCO Tommaso.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

AG/

ME/

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Il sottoscritto xxxxxxx dell'Azienda, sotto la
legale rappresentante
propria responsabilità civile e penale, dichiara che:

- a) nel computo della retribuzione pensionabile non sono comprese le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data della domanda di ricongiunzione, ovvero a declassamento o ad altre cause di carattere straordinario, intervenute nel biennio stesso;
- b) per le assenze senza-paga o a paga-ridotta, verificatesi nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda di ricongiunzione, nel calcolo della retribuzione pensionabile è stata compresa la retribuzione percepita per il periodo stesso dall'agente avente qualifica ed anzianità di grado pari a quelle del richiedente;
- c) la retribuzione pensionabile sopra indicata, inoltre, è stata computata in conformità alle determinazioni assunte dall'I.N.P.S., a norma dell'art. 16 della legge n. 889/1971 in ordine alla pensionabilità degli elementi accessori di cui alla lettera d) del precedente art. 5 della stessa legge n. 889/1971, con esclusione, quindi, di quegli elementi i quali non sono già stati esplicitamente riconosciuti pensionabili da parte dell'I.N.P.S.;
- d) l'importo indicato come utile ai fini pensionali, a titolo di elementi accessori, è quello relativo ai dodici mesi anteriori la domanda di ricongiunzione; tuttavia detto importo è stato conteggiato tenendo conto del limite massimo pensionabile pari al 40% del totale degli elementi accessori relativo ai 36 mesi anteriori la domanda stessa.

data presumibile del pensionamento:

TIMBRO dell'Azienda e FIRMA del TITOLARE o LEGALE RAPPRESENTANTE
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
E PREVIDENZA ADDETTI
AI PUBBLICI-SERVIZI DI TRASPORTO

Reparto 4° Gruppo L. 29

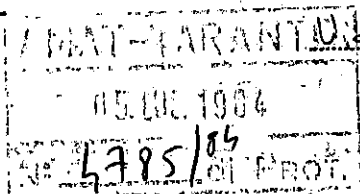
N. 133/315818

ALLEGATO: 1

1° AZIENDA AMAT

Cesare Battisti 657

74100 TARANTO



Il Sig. SAMMARCO Tommaso, nato
il 1-12-29 a Taranto, di-
pendente di codesta Azienda, ha presentato in data 15-7-82
domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi - presso il Fon-
do di previdenza per gli autoferrotranvieri - in base agli artico-
li 2 e successivi della legge 7.2.1979, n. 29.

Per il calcolo dell'onere relativo alla predetta ricongiun-
zione s'invita codesta Azienda a compilare e trasmettere allo scri-
vente l'unito modulo, contenente la determinazione della retribu-
zione pensionabile spettante al predetto dipendente.

Si avverte codesta Azienda che per la compilazione dell'alle-
gato modulo devono essere adottati gli stessi criteri di determina-
zione della retribuzione-base per il calcolo della pensione di cui
al mod. ET.02-P (ET. 36).

[Handwritten signature]
10/7/82

IL DIRIGENTE

Nella risposta indicare: Servizio, Ufficio, Sezione, numero e data della presente.

[Handwritten mark]

704.

ALBUQUERQUE MEDIA REPORT

Perfido da?

1-7-983

986 - 07 - 18

Lettera prot. n.° 1608-107/83

[illegible]

7-12-83

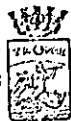
DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 99 -	4	x	3	218	3	842,8	(col. 15 - 119)
RISARCIMENTO PER VALUTAZIONE MONETARIA			3				(vedi allegato)
INTERESSI LEGALI 5%			3				(vedi allegato)

corrisposti con la competenza di VICENZA/83.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI

Il capo Ufficio Rimborsazioni

Ateneo Municipalizata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **5 NOV. 1983**

N. di protocollo 1608/UP/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. SAMMARCO Tommaso

e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: inquadramento nella qualifica di Capo Movimento e
Traffico - Livello 5°.-

A seguito della vacanza di n.1(uno)posto in organico nella qualifica di Capo Movimento e Traffico-livello 5°- verificatasi in data 31/1/1983; vista la graduatoria per il merito comparativo per Capo Movimento e Traffico approvata dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda con deliberazione n.309 del 19/9/1983, a norma dell'art.33 del Regolamento Aziendale per le promozioni e assunzioni del Personale, comunichiamo alla S.V. che a decorrere dal 1°/febbraio/1983 viene inquadrata nella qualifica di Capo Movimento e Traffico-livello 5°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)- Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Amministrazione
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario

S E D E

AG/



74100 Taranto, 25 SET. 1982

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1704/09/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente
Sig. SAMMARCO Tommaso
Controllore Mov.to e Traffico

S E D E

OGGETTO : invito.-

La S.V. è invitata a presentarsi, unitamente ai Rappresentanti Sindacali, che Vi assisteranno, alle ore 9,00 del giorno 28 c.m. negli Uffici del Reparto Movimento per essere sentita dalla Commissione preposta per il reclamo prodotto dalla S.V. ai sensi del quint'ultimo comma dell'art.9 del vigente Regolamento Assunzioni e Promozioni.

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
DIRETTORE DI ESERCIZIO

AG/

— Applicazione Legge n. 30 dell'1-2-1978 —

AGENTE SAMMARCO TOMMASO scatti n. 13 = _____ %Differenze retributive dalla classe livello 6 al livello 5ARRETRATI dal 1-5-81 al 31-5-81

Aliquota media IRPEF _____

MESE	GG. PRESENZA			STRAORDINARIO				MALATTIA		
	Paga	Ratei 13' e 14'	Compet. accessorie	Feriale	Nocturno	Festivo	Festività	Paga	Comp. access.	Straordinario
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio	30		30	17	12½	26				
Giugno										
Luglio										
Agosto										
Settembre										
Ottobre										
Novembre										
Dicembre										
TOTALI	30 ×	×	30 ×	17 ×	12½ ×	26 ×	×	×	×	×
DIFFERENZE	956 =	=	287 =	265 =	24 =	289 =	=	=	=	=
L	28.680		8.610	4.505	300					
				+		+				
L				4.805		7.514				

- LUG. 1981

Corrisposti con le competenze del mese di _____



Provincia di TARANTO

Comune di TARANTO

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in C. Battisti, 657 TA
ha presentato al sottoscritto il giorno 30 del mese di marzo 19 81 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone
(cognome e nome) SAMMARCO Tommaso - Via S. Roberto Bellarmino 11 74100 Taranto

il giorno 29 del mese di marzo 19 81 nel Comune di TARANTO

Timbro
dell' Ufficio



Firma dell' autorità che riceve la denuncia

Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

AGENTE SAMMARCO THOMAS Scatt. anz. 12

Differenza retribuzione dalla ^{livella} classe 6 alla ^{livella} classe 5

Arretrati del 1-12-80 al 31-12-80

DIFFERENZE	GIORNATE PRESENZA		STRACORDINARIO				GIORNATE MALATTIA		
	1.115	217	2hh	22	266		1.115	217	=
	PAGA	COMP. ACC.	FERIALE	NOTT.	FESTIVO	INFR.	PAGA	COMP. ACC.	STRAORD.
Gennaio									
Febbraio									
Marzo									
Aprile									
Maggio									
Giugno									
14/ma									
Luglio									
Agosto									
Settembre									
Ottobre									
Novembre									
Dicembre	26	26	26	11 1/2	30		h	h	=
13/ma									
	26 x	26 x	26 x	11,5 x	30 x	x	h x	h x	= x
			6.344	253					
	1.28.990	1.56h2	1. 6.597	1. 7.980			1. h. h60	1. 868	1. =
	Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47		Cod. 48		Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1981

L'Ufficio Retribuzioni

Taranto,

13 GEN 1981



AGENTE

Sammarco Tommaso Scatti anz.

Differenza retribuzione dalla classe _____ alla classe _____

Arretrati dal 1-5-80 al 31-5-80Diff. da Conti. a Capo Nav. e Traff. (comunicaz. del 4-7-80)

	GIORNATE PRESENZA		STRAORDINARIO				GIORNATE MALATTIA		
DIFFERENZE	<u>1.115</u>	<u>275</u>	<u>254</u>	<u>25</u>	<u>277</u>				
	PAGA	COMP. ACC.	FERIALE	NOTT.	FESTIVO	INFR.	PAGA	COMP. ACC.	STRAORD.
Gennaio									
Febbraio									
Marzo									
Aprile									
Maggio	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>32</u>	<u>6</u>	<u>41,5</u>				
Giugno									
14/ma									
Luglio									
Agosto									
Settembre									
Ottobre									
Novembre									
Dicembre									
13/ma									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>32</u>	<u>6</u>	<u>41,5</u>				
			<u>8.198</u>	<u>138</u>					
	<u>L. 90.070</u>	<u>L. 4.950</u>	<u>L. 8.266</u>	<u>L. 11.496</u>					
	Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47	Cod. 48	Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49		

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

Luglio/80L'Ufficio Ripartizioni

Taranto,

14/7/80

A. M. A. T.

settore 2

AGENTE

Sammareo Tommaso Scatti anz. _____Differenza retribuzione dalla classe // alla classe //Arretrati dal 1° 1-980 al 31-1-980

	GIORNATE PRESENZA		S T R A O R D I N A R I O				GIORNATE MALATTIA		
DIFFERENZE	<u>1.115</u>	<u>275</u>	<u>254</u>	<u>23</u>	<u>277</u>				
	P A G A	COMP. ACC.	FERIALE	NOTT.	FESTIVO	INFR.	PAGA	COMP. ACC.	STRAORD.
Gennaio	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>23</u>	<u>12</u>	<u>34 1/2</u>				
Febbraio									
Marzo									
Aprile									
Maggio									
Giugno									
14/ma									
Luglio									
Agosto									
Settembre									
Ottobre									
Novembre									
Dicembre									
15/ma									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<u>58h2</u>	<u>276</u>					
	<u>L. 32.335</u>	<u>L. 7.975</u>	<u>L. 6.118</u>	<u>L. 9.556</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>
	Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47	Cod. 48	Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49		

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

FEB. 1980 5/80

23 FEB. 1980

Taranto,

L'Ufficio Retribuzioni





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto 13/dicembre/1979

All'agente

sig. SAMMARCO Tommaso

N. di protocollo 1961/UP/78 Rip.

Risposta a N. del

Allogati n.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Controllore
classe 7^a - D1;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica
di Controllore Movimento e Traff. livello 6^o
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

3 GEN. 1980

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

per Sammarco Tommaso
ritira il figlio

[Signature]
ZAR

[Signature]

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categor.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categor.	straordinario
Gennaio	14	20		9,50	6		10	
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	193 =	18 =	240 x	x	x
	20.300	8.000	//	1.833	108			
						=	400 =	=
TOTALE				TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE
E. 28.300				E. 1.941		E. //	E. 4.000	E. //
CODICE				CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
n° 161				n° 164		n° 165	n° 163	n° 166

- - APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 9

AGENTE: Sammarco Leonidas

Scatti n. 12 = Percent. 50 %

Aliquota media IRPEF 16,84 %

185387

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	<u>14/ma</u>	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	<u>188x</u>	<u>44x</u>	<u>47x</u>	<u>30,5x</u>	<u>30x</u>	<u>47x</u>	<u>47x</u>
Differenze £.	<u>833 =</u>	<u>153 =</u>	<u>14 =</u>	<u>167 =</u>	<u>833 =</u>	<u>833 =</u>	<u>85 =</u>

6.432 + 658

106.624 £. 7.390 £. 5.093 24.990 39.151 3.995
169, 173 174 177 171 175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI GEN. 1979



UFFICIO RETRIBUZIONI

Taranto,



74100 Taranto, li 10/4/1978

CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Corso Umberto, 136 - Tel. 23868

Alla Direzione di Esercizio

A.M.A.T

Al Consiglio di Amministrazione

A.M.A.T

Al Dirigente Reparto Movimento

A.M.A.T

N. di protocollo 98/78

Risposta a N. del

OGGETTO:

Per i provvedimenti che codesta Direzione crederà opportuno adottare, si acclude la relazione di visita di controllo effettuata dal nostro medico Dott. Carlo Campagna, in persona dell'agente Sammarco Tommaso il 6/4/1978 alle ore 16.58.

La diagnosi certificata dal medico curante emessa il 5/4/1978, non giustifica l'atteggiamento ~~ir~~riguardoso e poco ortodosso usata dall'agente nei riguardi del nostro medico di fiducia, che ovviamente non ha potuto effettuare il suo mandato di controllo.

Distinti Saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

CASSA DI SOCCORSO

Il Dirigente Sanitario

(Dott. Michele CASSETTA)

REFERTO DEL MEDICO DI CONTROLLO

ANAMNESI (età)

Signor Samuano
Tommaso, con etagoga
mento in frontato ams
su na educa zione e di chia

ESAME OBIETTIVO:

ra ostilità verso il
mandato da me svolto
ri fin te la visita di control
lo

DIAGNOSI:

suo con portamento

La malattia è curabile a domicilio?

In ambulatorio?

È di natura t.b.c.?

In fase attiva?

Trattasi di infortunio?

Circostanze:

adduce
il fatto di essere in
visita per le ore
17

PROGNOSI:

chiude la pratica il

È in condizioni di riprendere lavoro il

DATA

6-6-78

ORA

16,58

PER PRESA VISIONE

(l'assistito o chi per lui)

IL MEDICO DI CONTROLLO

Alcelfr

Invitato in ambulatorio per il giorno

dalle ore

alle ore

Considerazioni del medico di controllo

non f-ilen
en-...-ita

A.R.A.T.

Settore 2

Agente Sammarco Tommaso

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE : 78,57

	gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	14 143	1,5
FEBBRAIO	14 143	18
MARZO	13 145	20
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		

14/ ma

87.686	X	X
26.143	-	78,57

£. 113.829

£. 2950

Cod. 43

Cod. 47

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

112

14,34

Taranto, 10/01/20
Via F. Cavallotti, 50
74100 Taranto - Tel. 4533906

Spett./le
Direzione di Esercizio
(Ufficio Legale Avv. O
Cimaglia)

La scrivente O.S., in nome e per conto di:

TOMMASO SAMMARCO

in relazione al dispositivo di condanna contro l'A.M.A.T. emes-
so dal Pretore del Lavoro di Taranto, dott. VOZZO
in data 05/06/98, ad oggetto condanna generica al paga-
mento del risarcimento del danno per la soppressione del riposo
settimanale per il periodo dal 1983 al 1989.

In allegato Vi trasmette, copia dei cedolini paga:

ANNO 1998 N° 12 - ANNO 1999 N° 12

e copia prospetti conteggi (fogli n. 1) per il relativo pagamento.

Fatto, comunque, salvo l'intero periodo indicato nel dispositivo della sentenza di cui sopra. /

Distinti saluti.

/ La Segreteria Aziendale

Per ricevuta A.M.A.T.

A. M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 9546

18 SET. 1998

Dirigente Ammin.vo

Area Informatica ☐

Area Legale ☒

Area Personale ☒

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

82/20/2A AT

11:24 15.09.98 0960105500097 09601

SERVIZIO DI CASSA PER CONTO DI
001 AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NEEL
ESERCIZIO 1998 QUIETANZA N. 806*

DA SAMMARCO TOMMASO
RICEVIAMO L. *226.600*

DUECENTOVENTISEIMILASEICENTO*

CAUSALE ACCESSO DOC AMM.VI

SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

COME DA ORDINE DI RISCOSSIONE N.

LI, 15/09/98

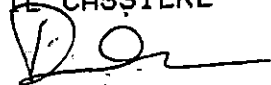
GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FIL. DI TARANTO

IL CASSIERE



691

9:giugno/1977

376/08/77

ll'agente

Sig. SAMMARCO Tommaso

e.p.c. (*)

S E D E

Permesso retribuito per motivi scolastici.-

In riscontro alla V&/del 9/6/1977,Vi comunichiamo che a norma dell'art.10 della legge 20/5/1970,n.390-Statuto dei Lavoratori-a partire dall'11/6/1977 e fino a tutto il 20/6/1977,Vi verrà concesso un permesso retribuito per motivi scolastici.-

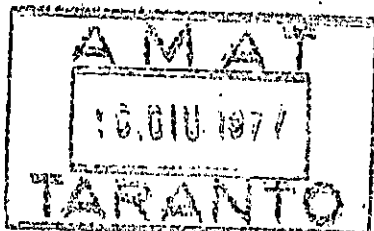
Pertanto,al rientro in servizio siete invitato a produrre a questa Direzione di Esercizio,un certificato di avvenuto esame con il relativo calendario degli stessi.-
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO

DIRETTORE DI ESERCIZIO
(DA Leg. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Capo Servizio Amm/vo
Al Dirigente Settore Movimento
S E D E

ME/PTE.



ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

N. 2841/77 di Prot.

S E D E

Il sottoscritto SAMMARCO Tommaso dipendente di questa Azienda con la qualifica di Controllore con la presente chiede a norma della legge 20/5/1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori un permesso retribuito per motivi scolastici dal 11/6/1977 al 20/6/1977 dovendo sostenere gli esami di licenza media inferiore presso la Scuola TALETE--corso C.R.A.C.I.S.-Taranto.-

Si allega alla presente certificato di esami rilasciato dalla Scuola.-

In attesa di sollecito riscontro invio distinti saluti.

L'AGENTE

Tommaso Sammarco

All.n. 2

Taranto, 10/6/1977

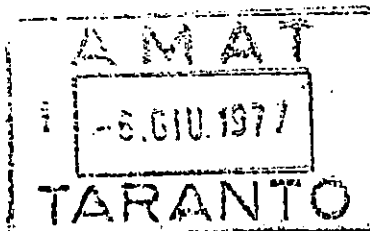
NS. RIF. Prot. N. 1287 /CRACIS

VS. RIF. _____

DATA _____



TALETE



N. 2745 di Prot.

Taranto, 4 giugno 1977

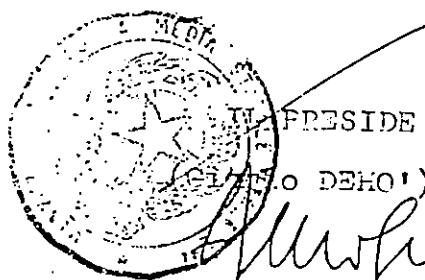
Alla Spettabile direzione
dell' A.M.A.T.

TARANTO

OGGETTO: invio calendario esami corso PROMEZ

In allegato vi inviamo N.1 copia del diario degli esami scritti del corso CRACIS gestito dal PROMEZ che si tiene presso la Scuola materna ed elementare "BEATO NUNZIO SULPRIZIO" per i dipendenti dell'A.M.A.T..

Si comunica che la data di inizio degli esami orali sarà stabilita successivamente dal Presidente di Commissione.



SCUOLA MEDIA STATALE
«TALETE DI MILETO»

74100 TARANTO - VIALE ANCONA 35140

SCUOLA MEDIA STATALE "TALETE"

T A R A N T O

CALENDARIO ESAMI CORSO PROMEZ

Giorno	11/6/1977	-	prova scritta di italiano
"	13/6/1977	-	prova scritta di lingua straniera
"	14/6/1977	-	prova scritta di matematica
"	15/6/1977	-	prova di ed. artistica ed ed. fisica
"	16/6/1977	-	revisione elaborati

Taranto, 3 giugno 1977





SCUOLA MEDIA STATALE
IALETE di MILETO
74100 TARANTO
Viale Ancona Telef. 35140

ESAMINATI GLI A TTI D'UFFICIO

IL PRESIDE

certifica

che il Samuele Tomar, nato a Tomar
il 1-12-1979, ha sostenuto presso questa Scuola gli
Esami di Licenza Media dal giorno 11.6.1977 al giorno 18.6.
1977.

Taranto, 20.6.1977

REC al N. 9/146
del Registro dei Certificati
il 20.6.1977



Giorgio DEHO

PRESIDE

AGENTE Sammareo Edoardo Scatti anz. 10Differenza retribuzioni dalla classe 7 D1 alla classe 6 D2Arretrati dal 1-8-75 al 31-12-75

	GIORNATE PRESENZA		STRAORDINARIO			FESTIVITA'		GIORNATE MALATTIA		
DIFFERENZE	1375	38h	352	h	h11	1759	2h66	1375	38h	317
	P A G A	COMP. ACC.	FER.	NOTT.	FESTIVO	INF.	NAZ.	PAGA	COMP. ACC.	STRAOR.
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio										
Giugno										
14/ma										
Taglio										
Agosto	13	13	16					15½	15½	15½
Settembre	30	30	16½		8					
Ottobre	5	5	4½							
Novembre	30	30	18½							
Dicembre	20	20	30	4		3	1	8½	8½	8½
13/ma	30	30								
	128	128	85.50	4	8	3	1	2h	2h	2h
			30096*	176	3288*	5.277*	2h66			
	L. 116.000	L. 118.152	L. 30.272		L. 11.031			L. 33.000	L. 9.216	L. 7.608
	Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47		Cod. 48			Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI Dicembre - 1976

112

L'UFFICIO RETRIBUZIONI



723/08/76

12/giugno/1976

11'agente

sig. SAMMARCO Tommaso

e.p.c. (*)

S E D E

Trattamento economico a categoria superiore.-

Comunico alla S.V. che ai sensi della nota a verbale dell'Accordo Aziendale del 16/6/1971, a decorrere dall'1/8/1975, Le è stato riconosciuto il trattamento economico della classe 6^a.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

MEFFE.

12/maggio/1976

580/08/76

LL'Agente



Sig. SAMMARCO Tommaso

e.p.c. (*)

S E D E

Riconoscimento ai fini giuridici della qualifica di Controllore.-

Vista la delibera n. 104 del 27/aprile/1976 della Commissione Amministratrice di questa Azienda, comunico alla S.V. che a decorrere dall'1°/agosto/1976 è inquadrata ai soli fini giuridici nella classe 7^a categ. D1 con la qualifica di Controllore.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Servizio Personale
Al Capo Ufficio Retribuzioni

S E D E

MEVFFE.

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A/MA.T. con sede in Taranto

ha presentato al sottoscritto il giorno 16 del mese di giugno 19 75 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) SAMMARC O Tommaso Via Lupoli, 1 Taranto

il giorno 13 del mese di giugno 19 75 nel Comune di Taranto

Timbro
dell' Ufficio

PF/

112



Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

382/10/15

D.P.C. (*)

Qualifica di Controllore.-

Distinti saluti.

EDWARD J. BARGHEVENT

Wachsmuth

~~ME PFE~~

NEPFE.

112

23/Ottobre/1974

969.08-45

LL'Agente

Sig. SAMMARCO Tommaso

e.p.c. (*)

S E D E

Funzioni di Cptrollore.-

Vi comunichiamo che con decorrenza dal 4/10/1974
Vi vengono attribuite le funzioni di Controllore.-
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Direttore Amm/vo
Al Dirigente Settore Movimento
S E D E

ME/PFE.

112

N. 205

AGENTE

Sammarco Temmaso

scatti N.

9

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell'8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:	704	803	167	21	195	907	1.268
	gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.
Gennaio . . .	21	22	53	=	24	1	=
Febbraio . . .	18	16	39	=	14,5	=	=
Marzo . . .	12	13	36	=	=	=	=
Aprile . . .	5	5	5	=	=	=	=
Maggio . . .	10	11	10,5	0,5	=	=	=
Giugno . . .							
14/ma . . .							
	66 x	67 x	143,5 x	0,5 x	38,5 x	1 x	= x
	=	=	=	=	=	=	=
			23.965 + 10		7.508 + 907		=
	L. 46.464	L. 43.601	L. 23.975		L. 8.415		
	(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)		

2 DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. 10,5 x L. 907 (paga + comp. acc.) L. 9.524
(compensi)

Corrisposti con le competenze di

AGENTE : Sommario Tattico

scatti N. 

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell' 8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:		803	388 8:00	// //		
gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.
Gennaio . . . 8, 5	8, 5					
Febbraio . . . 11	11					
Marzo . . . 18	18					
Aprile . . . 25	25					
Maggio . . . 20	20					
Giugno . . .						
14/ma . . .						
82, 5 x	82, 5 x	82, 5 x	x	x	x	x
=	=	=	=	=	=	=
				Impossibile		
L. 58.080	L. 16.747	L. 32.835		L. 343.268		
(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)		

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. / × L. / (paga + comp. acc.) L. /
(compensi)

Corrisposti con le competenze di

Samuelson Formoso

ARRETRATI per maturazione 9° scatto paggi al 2,50% $\left\{ \begin{array}{l} \text{acc. 22/10/65} \\ \text{dat. 25/2/72} \end{array} \right\}$
dal 1/1/72 al 25/2/72

DIFFERENZE		18	2	22	28
	Scatti	FER.	NOTT.	FEST.	INFR.
gennaio	2958	19	18		1
febbraio	2958	32,5	10,5		
		75,5 x	28,5 x	x	1 x
		18	2		28
		1350	57	=	28
APR 1972	5916	1116			28
	avr. f. pz.	Prigo pr. ed. in.			Prigo avrete.

NON RISULTA

ALL'INDIRIZZO COMUNE DI TARANTO

6 B

283

Taranto, li 26 giugno 1971

Egr. Sig. Giuseppe Bonnesso

Via Bari 27 TARANTO

Come Le è noto, col 30 giugno 1971, cessa la concessione provvisoria a suo tempo data alla STAT (Società Tramvie ed Autobus Taranto) del servizio dei trasporti urbani in Taranto ed inizia il giorno successivo la gestione del servizio medesimo da parte della Azienda Municipalizzata (AMAT).

La stessa, in ossequio alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 188 del 23.6.1969, intende provvedere alle proprie esigenze per quanto concerne il personale mediante l'utilizzazione del personale della S.T.A.T. nei limiti e con le modalità indicate nel piano tecnico-finanziario e nel regolamento di quella Azienda stessa e negli altri provvedimenti a suo tempo adottati in materia; e, pertanto, poichè risulta che Ella, alla data prevista dalla succitata deliberazione n. 188 del 23.6.1969 (14.4.1969) era in servizio presso la S.T.A.T. potrà assolvere lo stesso servizio alle dipendenze dell'A.M.A.T., con decorrenza dal 1° luglio 1971 col trattamento giuridico ed economico relativo spettante secondo le norme vigenti e nei limiti ed alle condizioni previsti dai provvedimenti comunali su menzionati.

Ove Ella ritenga di accettare tale assunzione, in pendenza dei formali provvedimenti da parte dei competenti organi, potrà senz'altro assumere servizio alle dipendenze della suddetta A.M.A.T. con la data su citata, all'uopo presentandosi al posto di lavoro.

La presente viene inviata anche all'A.M.A.T. per ogni effetto conseguenziale.

Distinti saluti. **RELATA D. NOTIFICA**

Copia del presente è stato notificato in data p. IL SINDACO

odierna al Sig. Giuseppe Bonnesso

nel suo domicilio in Via Bari 27

consegnandolo a mani proprie

Taranto, li 1.7.71

Il Messo Notificatore

Dichiaro di accettare la nomina a dipendente della Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T. con decorrenza dal 1° Luglio 1971, alle condizioni tutte di cui alla nota del Sindaco di Taranto 26 giugno 1971, già in mio possesso, con riferimento agli atti deliberativi del Comune di Taranto richiamati nella suddetta nota, nonché alla precisazione contenuta nel comunicato dell'Amministrazione Comunale del 2 luglio 1971.

Pertanto, mi dichiaro sin da ora a disposizione di codesta Amministrazione.

In fede.

Taranto, li 2-7-1971.

Sammarco Tommaso

Signor SAMMARCO TOMMASO

Via LUPOWI n. 1 Tel. _____.

T A R A N T O

✓

Provincia di TARANTO

Comune di TARANTO

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta S.T.A.T. con sede in TARANTO
ha presentato al sottoscritto il giorno 21 del mese di 19 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone
(cognome e nome) SANMARCO Tommaso

il giorno 10 del mese di 19 nel Comune di Ta

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Timbro
dell'Ufficio



Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

119

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS
TARANTO

Pr.
N. 001041 15 LUG. 68

PRAT. N.° N.° FATTURA
UFF.

VR. 7

Taranto, li 11/7/1968

Egr. Signor DIRETTORE DI ESERCIZIO

S E D E

Il sottoscritto SAMMARCO Tommaso, socio di questa Società, ed alle dipendenze dal Luglio 1953, chiede cortesemente all'a S.V. di voler assumere in qualità di apprendista il figlio Cesare nato a Taranto il 15/2/1954.

Fa presente di non aver mai inoltrato alcuna domanda per assunzione di suo familiare.

Certo di ~~mm~~ benevole considerazione distintamente ossequia.

Sammarco Tommaso

e f.

Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

119

TELEFONI: Direzione - Deposito 34101 (3 linee)
Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C. C. I. A. N. 19107

PROT. N.
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

Indennità autista anziano

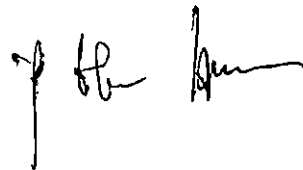
OGGETTO: all'agente Sammarco Sammarco

Taranto, 24-6-1966
Via Cesare Battisti, 657

ALL'UFFICIO PERSONALE
S E D E

Si comunica che all'agente in oggetto con decorrenza 1-2-1965 viene convalidata la corresponsione dell'indennità di autista anziano prevista dagli Accordi Aziendali stipulati in data 26/3/1965 e 19/6/1965.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Sergio ALBANESE)



Società Tramvie ed Autobus - Taranto
Cooperativa a responsabilità limitata

112

TELEFONI: Direzione 27105
Deposito 27020
Uff. Abbonamenti 29983
CASELLA POSTALE N. 52

Taranto, 8 settembre 1965
Via C. Battisti, 657

N. 310/1/65 di Prot.

Al Signor SAMMARCO Tommaso
S E D E

Vi comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta consiliare del 27/8 u.s., ha accolto la Vostra domanda di ammissione a Socio della Cooperativa in base agli articoli 8 -IO e II dell'atto modificativo dello statuto del 9/7/1965, omologato dal Tribunale di Taranto il 30/7/1965.-

E' inteso che dalle Vostre competenze, a partire dal corrente mese di Settembre, l'ufficio contabilità tratterà £. 1.000.= per la tassa d'iscrizione (una volta sola) e £. 5.000.= mensili, di cui £. 2.500.= per quota sociale e £. 2.500.= per sovrapprezzo, fino allo scomputo delle quote sociali per l'ammontare complessive di esse, come stabilito dall'art. 8 dello statuto sociale.-

Distinti saluti.-

Soc. Tramvie ed Autobus - Taranto
Coop. a Responsabilità Limitata
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

P.S. - La seconda copia dev'essere restituita al Segretario del Consiglio di Amministrazione Signor SALVATI Antonio, per accettazione.-

Sammarco Tommaso

112
1467
65
18

Taranto, li 2-8-1960

Spett.le CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.T.A.T. = TARANTO
T A R A N T O

Io sottoscritto Luigi Tommaso dipendente
dal 12-4-1953 chiedo di essere cortesemente ammesso a
socio di codesta Cooperativa a norma dello Statuto Sociale.-

All'uopo allego alla presente un assegno circolare di lire
1.000.= (mille) quale tassa di iscrizione.-

Con osservanza.

Bisnono

Luigi Tommaso



112

4 Marzo 1966

11/1/66 di Proi

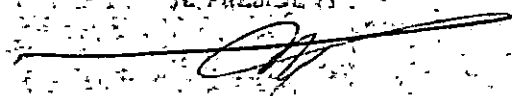
Al Signor SAMMARCO TOMMASO

S-E D-E

In riferimento alla Vs/. richiesta del 21/2/66 relativa alle spese che Lei dovrà sopportare per il rinnovo della sua patente di guida, siamo spiacenti comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di accettare tale sua richiesta non riscontrando gli estremi legali per tale esborso.

Distinti saluti.

Sec. Amm. e Fin. - Roma
V. Sp. A. 12 - 1000 - Roma
IL PRESIDENTE



438/56
un S.

Spett. Consiglio di Amministrazione
della Soc. Tramvie ed Autobus
Taranto

Io sottoscritto socio Sammarco Tommaso Vi informo
che a seguito dell'incidente occorso il giorno 14/12/55
ho subito un infortunio di 2 mesi avendo ripreso
servizio il 14/2/66.

Per incuria della sorte la Motorizzazione ha richiesto
~~la~~ il rinnovo degli esami per il conseguimento della
patente e non ha normale documentazione per il rinnovo
quinquennale della patente.

Questo a seguito dell'incidente che come ben risulta
non è da addebitarsi a mia imperizia o distrazione
ma al mancato funzionamento dei freni.

Rivolgo pertanto la cortese preghiera, dovendo
sostenere le inevitabili spese per il nuovo esame,
di voler venirmi incontro nella forma che riterrate più
opportuna affinché sia sollevato dalle spese cui
vado incontro agevolandomi in qualche modo.

Resto in attesa di un gradito cenno di
riscontro mentre distintamente saluto.

Sammarco Tommaso

Taranto 21/2/66.



20615

Sammareo C.

COMUNE DI TARANTO

Divisione V - Ufficio Stato Civile
SEZIONE CENTRO

1929

24/11

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1)

Sammareo Sammarco

ANNO 1929 N. 2414 PARTE I

L'anno mille Novescentantainove addì primo
 di dicembre a ore 1 meridiane 14
 e minuti 1 nella casa posta in via Regina Elena
 n. 61 è nato (1) Sammareo Sammarco

di sesso

maschile

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Atto 31/1953 in Taranto alla 19 p. 4 A
Sammareo Sammarco sposata Anteluni
Alenia

Perchè consti si rilascia il presente a norma della legge 31 ottobre 1955 n. 1064 ed in carta libera per uso amministrativo, e comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

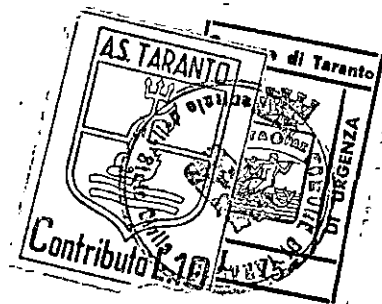
Taranto, il

L' Impiegato incaricato

L' Ufficiale dello Stato Civile

(1) Solo cognome e nome







COMUNE DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

IL SINDACO

sulle risultanze del Registro di popolazione

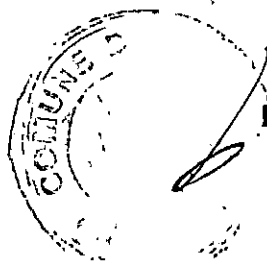
CERTIFICA

che il Sig. Lammarco Bonmarino di Pesare
e di Di Napoli Rosa nato a Baranto
a 1.12.1929 è qui residente. anz 936

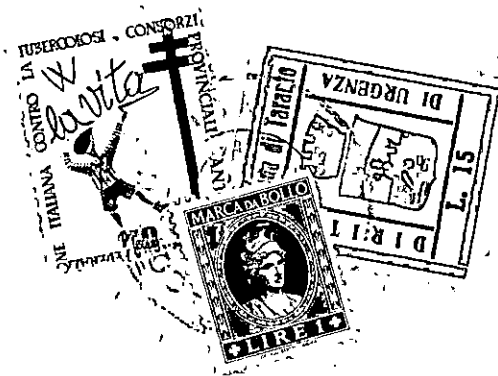
Si rilascia il presente certificato in carta libera ed esente da bollo da servire ad uso

Taranto, li 14 LUG 1953 195

L'impiegato Redattore



IL SINDACO



119



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

Marche per



Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

N.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

A. SAMMARCO Tommaso

1020

n. Taranto 1/12/1929 (n. 2414 p. I)
cgt. Antelmi Maria Oronza - Taranto 3/1/1953
Atto n. 10 p. II s. A FF. 39986
residente dalla nascita
autista
Via Duca degli Abruzzi 79 Lic. elem.

è cittadino Italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

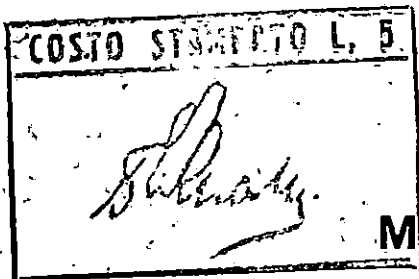
L'Ufficiale di Anagrafe

Taranto, li

Al Bion

21 GIU. 66 8573





MUNICIPIO DI TARANTO

UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni:

CERTIFICA

che, l. Signor

Sammarco Commaro

di

Verare

e di

Di Crapoli Rone

nato a

Caranto

il

1.12.1923

qui residente dal

la nascita

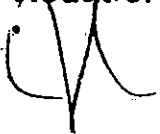
è persona di buona condotta civile, morale e politica.

Acciò consti, si rilascia il presente ad uso

buono

Taranto, li **13 LUG. 1953** 194

Il Redattore



IL SINDACO



CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

(PROCURA DEL ... DI TARANTO)



Al numero di

Sammarco Tommaso

(di ...) *Cesarini*

via S. Ruffini Roma

data del *1-12-1923*

Procedimento di

PARADO

contro ...

esso Sammarco

lavoro

N. 10912

che in questo ...



NULLA

TARANTO

13 LUG. 1953

IL SEGRETARIO

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA

Direzione delle Scuole Elementari di Taranto

IV° CIRCOLO

CERTIFICATO

Dai registri esistenti presso quest' Ufficio risulta che il nominato S A L I A R C O

T O M M A S O (dati omessi ai sensi della legge 31-10-1955 n. 1064 art. 4)

nato a Taranto il 1°-12-1929 nell'anno scolastico 1941-42

frequentò la classe QUINTA di queste pubbliche Scuole Elementari e negli scrutini

finali fu approvata e conseguì il certificato di compimento

degli studi elementari del grado superiore (licenza elementare).

Si rilascia a richiesta dell' interessato per uso di lavoro.

Taranto, li 24-10-1964

IL SEGRETARIO

(A. Schirano)



IL DIRETTORE DIDATTICO R.

(Dr. Alessandro Viesti)

BIGLIETTO

TELLERIO STUDIO

(1)

~~LOCCIA GIOVANNI - 19~~

GIACCO AMLETO

~~RAFFO FRANCESCO~~

→ SAMMARCO TOMMASO

SCIALPI GREGORIO

LEONE CARLO

PONZETA ROCCO

CHIATANTE

DE GIORGI DAMIANO

~~D'AMICIS ERNESTO~~

NOTARISILVANO PISTONE

CAPRINO PULIO

~~TODARO G. FRATELLO~~

TEMASILEI SAVERIO

(L. G. 10. 10. 1910)



SCUOLA MEDIA STATALE "TALETE DI MILETO,,
TARANTO

SI CERTIFICA

che i l. Sig. SAMMARCO Tommaso

nat. o a TARANTO Prov. / il 1.12.1929

ha conseguito nell'anno scolastico 1976 - 1977 presso questa Scuola la

Licenza di Scuola Media

(CORSO CRACIS-PRIMEZ)
riportando il seguente giudizio complessivo (1)

SUFFICIENTE

Prova di Latino (1) / (FACOLTATIVA)

Lingua straniera FRANCESE

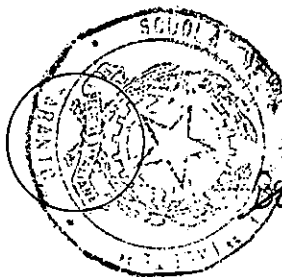
Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessat. o per uso

LAVORO.

TARANTO, li 18.6.1977

N. 9711 reg. certificati.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDE

IL PRESIDE

Dot. Prof. Giorgio D.E.H.O.

(1) ottimo - distinto - buono - sufficiente.

REPUBBLICA ITALIANA

MARINA MILITARE

CORPO DEGLI EQUIPAGGI DELLA MARINA MILITARE

FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

per (1) fine ferma di leva

Si rilascia il presente foglio di congedo illimitato a SAMMARCO Tommaso
..... iscritto al N. 28794 della matricola militare,
appartenente alla leva chiamata nell'anno 1949
Taranto, addì 30 Giugno 1951

In caso di richiamo alle armi deve rispondere con la classe di leva 1929

Visto al Compartimento Marittimo
di Caranto

IL COMANDANTE DEL PORTO
IL T. COLO. V. PORTO



[Handwritten signature]

Firma del militare Sammarco Tommaso



IL MAGGIORE MEDICO
Com/te Distacc/to Inf/ri
[Handwritten signature]

(1) Indicare se per termine di ferma o di rafferma, od esonero dal S. A. P. perchè collocato a riposo o altri motivi.

DOVERI DEL MILITARE IN CONGEDO ILLIMITATO

NORME GENERALI

OBBLIGO DI SERVIZIO MILITARE

1. — I Sottufficiali ed i S. Capi e comuni in congedo illimitato od in pensione sono iscritti nei ruoli della forza in congedo del C. E. M. M. ed hanno obblighi di servizio Militare Marittimo:

a) *Sottufficiali provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato:* fino al compimento del 65° anno di età.

b) *Sottufficiali sia volontari che di leva in congedo:* fino al compimento del 55° anno di età.

c) *S. Capi e Comuni sia volontari che di leva in congedo:* fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, dopo di che vengono trasferiti di autorità nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito italiano per seguire la sorte della loro classe di nascita.

Il militare in congedo illimitato deve serbare una condotta patriottica e dignitosa per non rendersi indegno di rivestire l'onorata divisa.

Deve per ciò che riguarda i suoi obblighi militari, obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dall'Autorità militare, di porto o dal Sindaco.

I Sottufficiali pensionati o che occupino un impiego presso le Amministrazioni governative, provinciali, comunali o degli Enti autarchici hanno l'obbligo di possedere, fino al 7° anno incluso dalla data di congedamento, la piccola divisa di panno (invernale) per poterla indossare in caso di richiamo alle armi.

2. — Se durante il congedo illimitato, per malattia o per sopraggiunta imperfezione fisica, il congedato si dovesse ritenere temporaneamente o definitivamente inabile al servizio militare, dovrà darne comunicazione all'Autorità del luogo (Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto, Comando di Carabinieri o Sindaco per la temporanea esenzione dai richiami o per essere riformato).

Tale comunicazione potrà essere fatta anche a mezzo di una delle cartoline in esenzione di tassa, direttamente alla Capitaneria di ascrizione, allegate a pag. 41 del libretto personale.

3. — Il militare in congedo, per ottenere duplicati di dichiarazione di congedo o estratti matricolari, dovrà rivolgersi alla Capitaneria di porto di ascrizione, sottostando al pagamento delle relative tasse di bollo.

4. — Il congedato dovrà custodire con cura il foglio di congedo illimitato ed esibirlo ogni qualvolta ne venga richiesto dalle Autorità militari o civili o dagli Agenti della forza pubblica.

Alle domande d'impiego dovrà preferibilmente unire una copia del foglio di congedo anziché valersi dell'originale, perchè di questo non potrà essere rilasciato dalla Direzione Generale del C. E. M. M. che un solo duplicato.

OBBLIGO DI PRESENTARSI ALLE AUTORITA' E DI DENUNCIARE OGNI CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

5. — Ogni congedato, entro i primi otto giorni dell'arrivo nel paese di sua residenza, deve presentarsi all'Autorità di porto, esistente (Capitaneria, Ufficio o Delegazione), o in mancanza di questa all'Autorità comunale, per far vistare sul presente libretto la dichiarazione di congedo e dare il suo esatto recapito.

6. — Il militare in congedo che cambia residenza è obbligato, pena forte ammenda (che va da L. 100 a L. 300 per i S. Capi e Comuni e da L. 200 a L. 600 per i sottufficiali) di notificare alla Capitaneria di ascrizione i cambiamenti della propria residenza.

La notificazione di cui sopra deve esser fatta direttamente o per mezzo di persona da loro delegata, non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento per tramite dell'Autorità portuaria del luogo od, in mancanza di essa, dal Sindaco del Comune, che si abbandona, ovvero di quello in cui il militare ha trasferito la sua residenza, esibendo il libretto personale per l'apposizione della seguente dichiarazione:

« Ha dichiarato di aver trasferito la sua residenza da ... »

a ... addì ...

A coloro che manchino del libretto personale le Autorità di cui sopra rilasceranno analoga dichiarazione sul foglio di congedo ovvero sul foglio a parte.

Il militare in congedo, potrà però comunicare direttamente alla Capitaneria di ascrizione, il cambiamento di residenza, a mezzo di una delle cartoline in esenzione di tassa allegate a pag. 41 del libretto personale.

ESPATRIO — IMBARCO SU NAVI DI BANDIERA ESTERA

7. — Il congedato è libero di espatriare. L'Autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti notifica alla Capitaneria di porto competente le generalità ed il luogo dove il congedato è diretto.

8. — Il congedato che intende imbarcare su navi di bandiera estera, deve, a norma delle vigenti leggi, ottenere apposito nulla osta della durata di due anni, che, per delegazione del Ministero della Marina, verrà rilasciato dall'Autorità portuaria del Compartimento presso il quale è iscritto.

Quando il congedato si trovi già all'estero, il nulla osta per l'imbarco su navi estere sarà rilasciato dall'Autorità Consolare di sua residenza o del luogo d'imbarco, oppure da quella del paese più prossimo ove esiste rappresentanza consolare nazionale.

Nella domanda scritta, o verbale, che il congedato dovrà presentare, indicherà, a qual Compartimento Marittimo appartenga, affinché l'Autorità consolare possa fare la relativa notifica al Comandante del porto competente entro 15 giorni dalla data di rilascio dei documenti predetti.

9. — Il congedato che chiede il nulla osta per l'imbarco su navi di bandiera estera deve indicare all'Autorità competente a rilasciare tali documenti, come è detto al paragrafo precedente, di domicilio, residenza o recapito della famiglia.

10. — Il congedato, arrivato in paese estero, deve presentarsi all'Autorità Consolare del Governo Italiano per comunicare le indicazioni relative alla sua residenza, e, occorrendo, per richiedere la rinnovazione del permesso d'imbarco su navi estere.

Ove nella località di sbarco non esista rappresentanza consolare nazionale, il congedato è tenuto a fornire le suddette indicazioni o direttamente alla Capitaneria di porto alla quale è iscritto, oppure al rappresentante del governo italiano nel paese più prossimo a quella di residenza.

11. — Alle prime ed alle successive scadenze del permesso d'imbarco su navi di bandiera estera, il congedato, che, trovandosi all'estero, voglia imbarcare, oppure continuare l'imbarco su navi di

bandiera estera, deve informare l'Autorità consolare del luogo, e, in mancanza di essa, quella della località più prossima alla sua residenza.

Quando nel paese estero non esiste Autorità consolare nazionale, il congedato deve informare direttamente di ciò il Comandante del porto del Compartimento al quale è iscritto.

12. — Il congedato che, dopo ottenuto il permesso d'imbarco su nave di bandiera estera, rinuncia comunque a valersene, è tenuto, entro sei mesi dalla data di emissione di tale documento ad informare l'Autorità dalla quale gli fu rilasciato.

13. — Il nulla osta d'imbarco su nave di bandiera estera, nonchè la domanda relativa, sono esenti di bollo di diritto di cancelleria, tanto all'atto della prima emissione, quando per le successive rinnovazioni.

14. — Il congedato che rientra in patria per rimanervi, è tenuto a presentarsi all'Autorità portuaria del luogo, od al Sindaco, come è detto al paragrafo n. 5.

15. — Il militare in congedo, potrà comunicare direttamente alla Capitaneria di ascrizione, a mezzo di una delle cartoline in esenzione di tassa (allegate a pag. 41 del libretto personale) la data di imbarco su navi estere o quella di espatrio.

DOVERI IN CASO DI RICHIAMO ALLE ARMI

16. — I militari del Corpo Equipaggi Marittimi in congedo illimitato possono essere richiamati sotto le armi in totalità o per compartimenti ovvero per classi o per contingenti di classi, come pure per semplici specialità di più classi tanto per rassegna quanto per istruzione loro o per mobilitazione od eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

Le chiamate di rassegna, ordinate a scopo di controllo, avranno luogo normalmente di giorno di domenica.

I congedati chiamati per rassegna si presenteranno all'Autorità di porto se esiste nella località, o al Sindaco del Comune di loro residenza. Essi saranno rilasciati in congedo lo stesso giorno di presentazione e non avranno diritto di alcun assegno od indennità.

Non presentandosi, senza giustificato motivo, saranno puniti con una ammenda da L. 100 a L. 300 se S. Capi o Comuni e da L. 200 a L. 600 se Sottufficiali.

17. — Le chiamate sono effettuate:

a) mediante pubblicazione di appositi manifesti;

b) mediante la pubblicazione dei manifesti e la contemporanea consegna degli ordini individuali di presentazione (precetti personali);

c) mediante il solo recapito agli interessati dei suddetti precetti personali.

18. — Nel caso di chiamata con pubblici manifesti o precetti personali, il militare in congedo dovrà presentarsi all'Autorità di porto del luogo di residenza, ovvero al Sindaco, se dimorante in Comune interno, portando seco il libretto personale.

I militari in congedo residenti in Comuni interni ed ascritti alle mobilitazioni speciali nominative, devono presentarsi ai locali Comandi dei Carabinieri anziché al Sindaco.

La pubblicazione del manifesto basta per la notificazione della chiamata alle armi; perciò il militare dovrà presentarsi ancorchè non riceva il precetto personale e non potrà giustificare la sua mancata presentazione per il solo motivo di non aver ricevuto il precetto.

19. — Nel caso di chiamata col solo precetto personale, il militare in congedo riceverà personalmente l'ordine di presentazione.

Se egli sarà irreperibile per non aver notificato alle Autorità del luogo ove risiede, come è detto al paragrafo 6°, ogni cambiamento di domicilio anche temporaneo, può essere denunciato disertore.

20. — Il richiamato che per causa di malattia od altri legittimi impedimenti non possa rispondere alla chiamata, dovrà subito giustificare la sua mancanza presentando validi documenti (certificato medico autentificato dal Sindaco, attestazioni legali, ecc.).

Non appena sia cessata tale causa, il richiamato dovrà presentarsi all'Autorità di Porto, o al Sindaco, od ai Carabinieri, come è detto nel paragrafo 18°.

21. — Il militare in congedo illimitato residente all'estero, o imbarcato su nave straniera, dovrà, in caso di chiamata presentarsi all'Autorità consolare del luogo o del primo porto di approdo per far risultare la regolarità della sua posizione.

22. — Se il nemico avesse invaso il territorio in cui ha residenza il richiamato, questi dovrà presentarsi all'Autorità di porto o Comunale del luogo più vicino per essersi avviato sotto le armi.

DISPOSIZIONI PENALI

23. — Il militare in congedo che falsificherà in qualunque modo la dichiarazione di congedo o qualsiasi altro documento matricolare, sarà soggetto alle sanzioni stabilite negli articoli 482 e seguenti del Codice penale.

24. — Il militare in congedo che non achi, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure ometta di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui ai precedenti paragrafi 7°, 8° e 16°, è punito a mente dell'art. 4 della legge 27 marzo 1930, n. 460, con una ammenda di L. 300 a L. 600 se sottufficiale, e da L. 100 a L. 300 se S. Capo o Comune.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le amende stesse possano presumersi inefficaci anche se applicate al massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle al doppio.

25. — In caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolubilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguglio di un giorno per ogni 30 lire, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizi dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono raggugliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

La cognizione delle contravvenzioni di cui sopra è deferita ai Tribunali militari marittimi, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. Decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

TAPPAAT

ISCRIZIONI

[illegible]

VARIAZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pag. 1 e 2

4^a Categoria

1^a Classe

19.11.51 - 28.7.51
3-2.49

14 LUG. 1951

1874

Autos



Ufficio Igiene e Sanità

ANNUALE

Il

10.3.44

è stato sottoposto a visita

medica

Sanmarco Comunale

che intende occuparsi al lavoro di

uff. falegnameria

Condizioni generali di salute:

buone

Costituzione scheletrica:

regolare

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14.4.30
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie)

Visitato il titolare del libretto Sig. _____

che è occupato nel lavoro di _____

presso _____

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di _____

Data della visita _____

Comune di _____

Timbro

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto _____ ha raggiunto il grado
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934
n. 653) _____ avendo _____

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 635).

Certificato scolastico o del Direttore didattico di _____

in data _____

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto
il grado di istruzione prescritto concessa dall' _____

in data _____

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

Prezzo L. 15

4874 LIBRETTO di LAVORO N. 2158/6636

legge 10 gennaio 1935 N. 112

Settecento 002656

Documento provvisorio sostitutivo

Comune di TARANTO

Rilasciato a *Sanmarco Bonamato*

di *Cesare* e di *di Napoli Rosa*

nato a *Coranto* () il *1. 11. 1929*

Residente a *Coranto* dal *marzo*

Via *buca di nuova* N. *34*

Grado d'istruzione *lic. elementare superiore*

Lingue estere conosciute _____

E' stato all'Estero? _____

Servizio Militare - Esito di leva *abol* Arma, Corpo _____

Specialità *Marina* Grado *Mauro*

Combattente _____ Decorato _____

Mutilato o invalido _____ Orfano di guerra _____

Comune di TARANTO

Data del rilascio del libretto _____

13 LUG 1953

IL TITOLARE

Il Sindaco

Sanmarco Bonamato

Timbro e Bollo

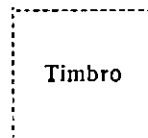
STATO DI FAMIGLIA

Bollo del Comune Firma del Sindaco o di chi per esso	
Qualifica professionale	
Data di nascita	
Relazione di parentela	
Paternità	
Cognome e nome dei conviventi	

DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA preventiva per fanciulli minori di anni 15 e per le donne minorenni

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto di professione _____
si accerta che esso è idoneo inidoneo per i seguenti motivi (Diagnosi)



FIRMA DEL SANITARIO

Visite mediche successive e periodiche per fanciulli e donne minorenni

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265)

Visitato il titolare del libretto _____

occupato nella lavorazione _____

si accerta _____

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto _____

Data _____ L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato.

Comune _____

STATO DI SERVIZIO

(riservato al datore di lavoro)

[illegible]